SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 22 luglio 2015, n. **113**.

Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

a) «legge istitutiva»: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;

b) «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 11 della legge istitutiva;

d) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e) «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;

f) «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva;

g) «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;

h) «sedi all'estero»: sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;

i) «Comitato congiunto»: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;

l) «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

m) «documento triennale»: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;

n) «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) «data di piena operatività»: data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;

p) «regolamento di contabilità»: regolamento interno di contabilità di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;

q) «regolamento di organizzazione»: regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 2.

Finalità

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicità, l'unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.

2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.
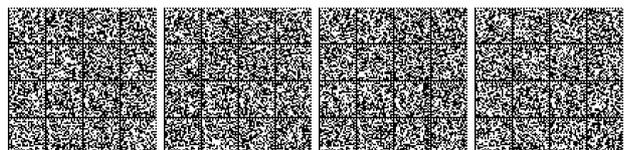
3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.

4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilità attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.

Art. 3.

Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI

1. Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell'attività dell'Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalità di cui all'articolo 12 e verificando il raggiungimento degli obiettivi.

2. La convenzione con il Ministro si conforma all'articolo 8, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e definisce le modalità di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva. Detta convenzione è stipulata ogni tre anni e può essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Art. 4.

Disposizioni generali

1. L'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche.

2. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro.

5. Sul regolamento di contabilità, il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare:

a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;

b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilità;

c) stipula la convenzione con il Ministro;

d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;

f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;

g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero;

h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;

i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilità di specifici progetti;

l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;

m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale;

n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;

o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;

p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attività di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;

q) svolge le funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.

2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva è così disciplinata:

a) i requisiti, le modalità e i criteri di determinazione dell'idoneità di cui alla lettera *d)*, i termini e le modalità di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalità idonee a garantire la diffusione anche internazionale;
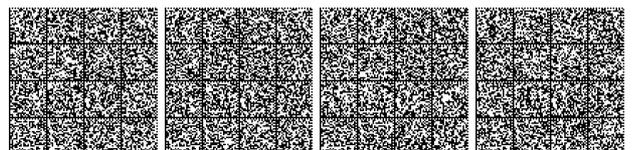
b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la commissione comprende almeno un dirigente generale o equiparato del MAECI e un professore universitario in materie attinenti all'ambito di attività dell'Agenzia;

c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialità e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi;

e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.

3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale. L'incarico non può essere conferito a persone in quiescenza.

4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianità.

Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si riunisce periodicamente, è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro componenti individuati come segue:

a) i due capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, per la durata dell'incarico;

b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Ministro su proposta del direttore per un mandato di quattro anni, rinnovabile.

2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare:

a) formula proposte in ordine alla programmazione delle attività dell'Agenzia;

b) individua misure e iniziative dirette a favorire l'economicità della gestione;

c) esprime un parere sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto;

d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, della legge istitutiva;

e) esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Agenzia;

f) esprime, su richiesta del Ministro, un parere su proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

5. Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformità all'articolo 17, comma 13, lettera *m)*, della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.

2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennità del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché, in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilità.

Art. 8.

Assetto organizzativo in Italia

1. L'Agenzia ha la sede centrale a Roma.

2. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, articolati in non più di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione.

3. Gli uffici in Italia assicurano il supporto tecnico ed amministrativo al direttore.

Art. 9.

Sedi all'estero

1. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione è affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva.

2. Nelle sedi all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato congiunto, fino a venti
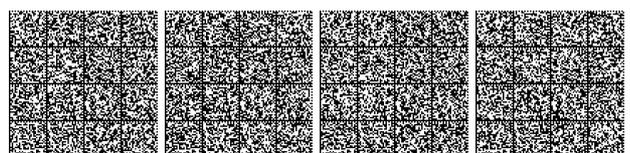
dipendenti di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 32, comma 4, primo periodo della legge istitutiva. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate.

3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro.

5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva.

6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica;

b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI.

7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione.

8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 10.

Reclutamento e inquadramento del personale

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia è suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa è titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *c)* e *d)*, della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese. Per i profili professionali per il cui accesso è richiesta la laurea, è inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.

3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonché l'area e la fascia retributiva di appartenenza.

Art. 11.

Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero

1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante:

a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero;

b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche;

c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

2. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui al comma 1, lettere *b)*, e *c)*, sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e pari opportunità. Con le stesse modalità è determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera *c)*.

3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non può esercitare alcuna altra attività professionale. In qualsiasi momento il direttore può revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorità locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL BILANCIO E SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12.

Bilancio

1. Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro. Entro il 31 dicembre, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
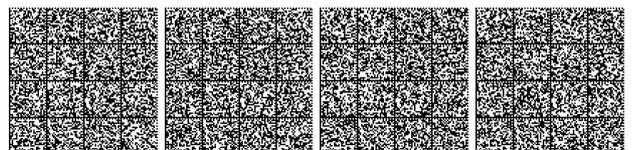
2. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.

3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore.

4. Con modalità stabilite dal regolamento di contabilità, il direttore può disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.

5. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.

Art. 13.

Mezzi finanziari dell'Agenzia

1. L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva.

2. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge istitutiva è suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.

Art. 14.

Collaborazioni con partner internazionali

1. L'Agenzia può attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.

2. Se l'Agenzia è destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.

3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.

4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7.

5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.

6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.

7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, può affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o più partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalità di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15.

Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni, che determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed è informato di quelle di importo inferiore.

2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

3. I contributi dell'Agenzia per attività promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorità di intervento. È fatta salva la possibilità di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.

4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attività.

5. La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.

Art. 16.

Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalità di lucro

1. L'Agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalità della legge medesima.

2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al più ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonché al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.

3. Le attività di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalità della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto.

Capo V

ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E ALTRI SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO

Art. 17.

Elenco

1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda può essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti.

2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalità e criteri fissati dal Comitato congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo:

a) agiscano con modalità conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;

b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;

c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle loro attività;

d) abbiano finalità statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo.

3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneità delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneità o di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS.

4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche all'estero, in relazione all'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 26, comma 5, della legge istitutiva, nonché in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia:

a) comunica all'Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

b) fornisce le informazioni richieste dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo;

c) supporta, nell'ambito delle attività e finalità di cui alla legge istitutiva, l'Agenzia delle entrate nella verifica delle attività svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Art. 18.

Concessione di contributi

1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che:

a) rispettano i principi fondamentali e le finalità della legge istitutiva;

b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia;

c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilità;

d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri:

a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorità geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o più procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo;

b) gli avvisi pubblici definiscono le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione;

c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero è acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza;

d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato;

e) i finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
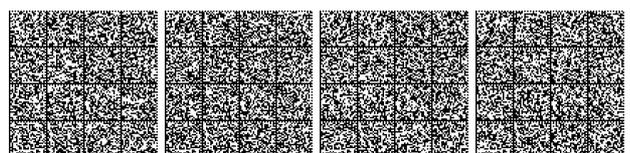
f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili;

g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.

Art. 19.

Affidamento di iniziative

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalità per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.

Capo VI

CODICE DI COMPORTAMENTO E CONTROLLI

Art. 20.

Codice di comportamento

1. L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva.

2. Sullo schema di codice di comportamento è acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 21.

Valutazione delle iniziative di cooperazione

1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi:

a) conformità a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore;

b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia;

c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche;

d) coinvolgimento dei Paesi partner;

e) coordinamento con gli altri donatori.

2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.

Art. 22.

Controlli interni

1. Le attività di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI.

3. Le risultanze delle attività di controllo interno sono trasmesse al Ministro.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Personale dell'Agenzia

1. La DGCS può autorizzare il direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'opzione per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. Sono fatte salve le esigenze funzionali di graduale passaggio all'Agenzia delle funzioni già attribuite al MAECI e la continuità del pagamento del trattamento economico del personale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI può accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operatività.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 19, comma 5, della legge istitutiva, l'opzione per l'inquadramento nell'Agenzia del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)* e *b)*, laddove prevista, può essere espressa anche successivamente alla data di piena operatività.

Art. 24.

Personale, compiti e funzioni già attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare

1. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attività in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi.
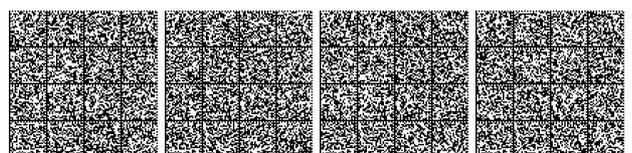
2. Dalla data di piena operatività, gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali già nella disponibilità dell'Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti.

3. L'Agenzia subentra nell'attuazione degli interventi affidati dalla DGCS all'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo le modalità previste dal provvedimento che li ha disposti, salvo eventuali modifiche approvate dal Comitato congiunto, su proposta della DGCS o dell'Agenzia.

Art. 25.

Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia

1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attività relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.

2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attività non preveda la conclusione entro la data di piena operatività, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.

3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operatività restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarità amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del comma 2, è svolto dal collegio dei revisori di cui all'articolo 7. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operatività continua ad essere svolto dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

4. Con le modalità previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operatività. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operatività nonché i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse è comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operatività proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operatività, l'Agenzia applica i criteri, le modalità di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.

6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.

7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilità all'Agenzia è subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuità degli interventi in corso alla data di piena operatività, conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo è soggetto al regime dei controlli di regolarità amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.

Art. 26.

Trasformazione delle unità tecniche in sedi all'estero

1. Dalla data di piena operatività, le unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9, con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unità tecniche. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operatività. Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalità di cui all'articolo 17, comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI è richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operatività.

2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operatività è attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

3. Con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unità tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.
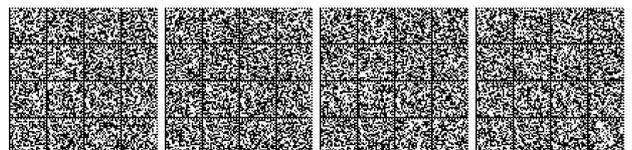
Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2015

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 1960

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2014, n. 199, è il seguente:

"Art. 17. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i princìpi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai princìpi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonché la legislazione per il contrasto della criminalità organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
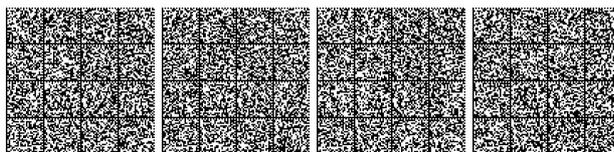
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;

e) le procedure comparative di cui al comma 3;

f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26;

g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner;

h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

i) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;

l) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

n) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza;

o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, S.O.

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

- Il testo degli articoli 8, 9, 12 e 13-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O., è il seguente:

"Art. 8. (L'ordinamento) - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale
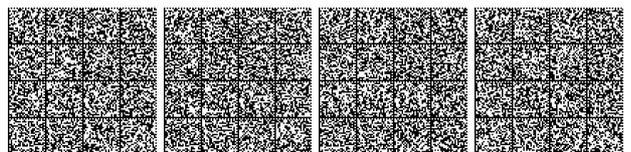
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica."

"Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria) - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali."

" Art. 12.*(Attribuzioni)*. - 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche."

"Art. 13-*bis*. *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2010, n. 85.

- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 1969), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2011, n. 179.

- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

"Art. 17. *(Regolamento)* - (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:

- Per la legge 11 agosto 2014, n. 125, si veda nelle note alle premesse;

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 20. *(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 21. *(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
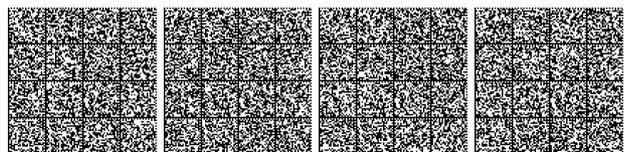
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è il seguente:

"Art. 30. *(Classificazione, istituzione e soppressione)* - Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.

L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.

L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.".

- Il testo dell'articolo 12 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125, è il seguente:

"Art. 12. *(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazion)* - 1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.".

- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 31. *(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)* - 1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:

a)la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;

f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;

i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;

l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;

b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*. - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo».
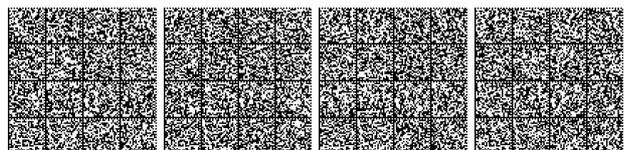
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-*bis*) cooperazione allo sviluppo».

4. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

«11-*bis*) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale».

5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *a)*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*»;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera *a)*, terzo periodo»".

Note all'art. 2:

- Per la citata legge n. 49 del 1987, si veda nelle note alle premesse.

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è il seguente:

"Art. 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.".

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2004, n. 267, è il seguente:

"Art. 4. *(Commissione esaminatrice)* - 1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.

3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.

8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo.".

- Il testo degli articoli 19, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O., è il seguente:

"Art. 19. *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* - (*Omissis*).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni."

"Art. 21. *(Responsabilità dirigenziale)* - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
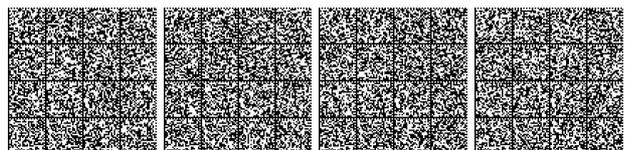
2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 2397 del codice civile è il seguente:

" Art. 2397. *(Composizione del collegio)* - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.".

Note all'art. 9:

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 32. *(Disposizioni transitori)* - 1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

7. Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.".

- Il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 19. *(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E' fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1997, si veda nelle note all'articolo 1.
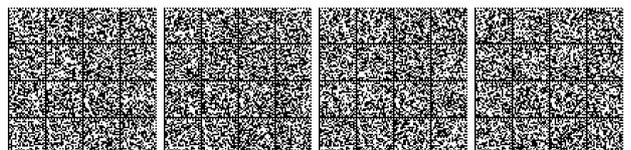
- Il testo dell'articolo 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1997, è il seguente:

"Art. 37. *(Funzioni della Missione diplomatica)*. - La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

trattare gli affari, negoziare, riferire;

promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.

La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.".

- Per il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 è il seguente:

"Art. 1. - 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;

c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .".

- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

Note all'art. 13:

- Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 18. *(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.".

Note all'art. 14:

- Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 5. *(Iniziative in ambito multilaterali)* - 1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.

3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.".

- Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 6. *(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)* - 1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.

3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.".

- Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 20. *(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.".

- Il testo dell'articolo 29 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 29. *(Partner internazionali)* - 1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.".

- Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

Art. 7. *(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)* - 1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i princìpi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunità locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.".

Note all'art. 15:

- Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 24. *(Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici)* - 1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

- Il testo dell'articolo 25 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 25. *(Regioni ed enti locali)* - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.".

- Il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 22. *(Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)* - 1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.".

Note all'art. 16:

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Note all'art. 17:

- Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 125 del 2014, è il seguente:

"Art. 26. *(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)* - 1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di
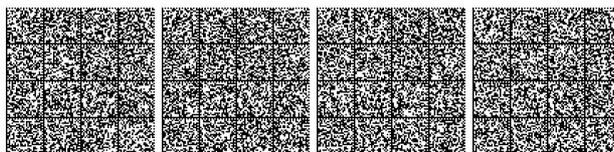
competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.

5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ".

- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

Note all'art. 18:

- Per il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 17.

- Il testo dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, è il seguente:

"Art. 113. *(Cauzione definitiva)* - 1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Note all'art. 20:

- Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

"Art. 54. *(Codice di comportamento)* - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.".

Note all'art. 22:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Note all'art. 23:

- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

"Art. 30. *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)* - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa ammini-

strazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto. ".

- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

- Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987, è il seguente:

"Art. 16. *(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)* - 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*.".

Note all'art. 25:

- Il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge n. 49 del 1987, è il seguente:

"Art. 31. *(Volontari in servizio civile)* - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a)*, sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

2- bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale prov-

vede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a)*, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
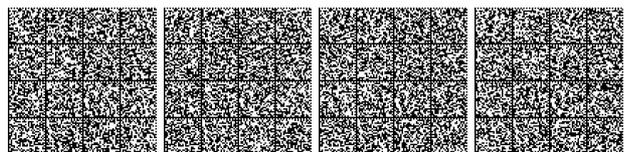
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34."

"Art. 32. *(Cooperanti delle organizzazioni non governative)* - 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2- ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2- quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34".

- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, è il seguente:

"Art. 26. *(Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri)* - 1. Le somme diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10 ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.

2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti.

3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.".

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2011, è il seguente:

Art. 11. *(Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati)* - 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:

a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;

b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all' articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;

c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;

d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;

e) conti giudiziali.

2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla *a)* alla *d)*, devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonché alla conclusione dell'intervento delegato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *c)*, qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo è individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza.

4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all' articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessità della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attività contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.

5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessità, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.

6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonché tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.".

Note all'art. 26:

- Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 49 del 1987, è il seguente:

"Art. 13. *(Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)* - 1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
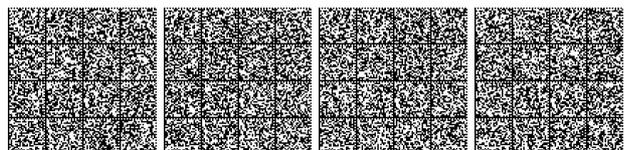
3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c)* ed *e)*, che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.".

- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9;

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse

- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

15G00128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2015.

Differimento, per l'anno 2015, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modello 770/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015 con i quali sono stati approvati i modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2015, relativa all'anno 2014

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2014, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 21 settembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1966

15A06019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2015.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il successivo comma 92 del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del medesimo art. 1;

Visto il comma 93 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato comma 91, sono fissati le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto al comma 94, dell'art. 1, e del relativo monitoraggio;

Visto il successivo comma 94, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che contiene disposizioni relative al recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali devono essere investiti i proventi, assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive, al fine del riconoscimento del credito di imposta di cui ai commi 91 e 92 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa fissato in misura pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, e del relativo monitoraggio;
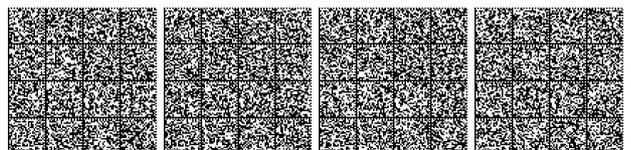
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.

Art. 2.

Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine

1. Per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono le seguenti:

a) azioni o quote di società ed enti, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;

b) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai soggetti individuati nella precedente lettera *a)*;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e in crediti a medio e lungo termine erogati alle società individuate nella precedente lettera *a)* che operano nei settori indicati nella medesima lettera *a)*, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo;

d) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

2. Le attività di carattere finanziario indicate al comma 1 devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito in attività di cui al comma precedente entro 90 giorni.

Art. 3.

Ambito soggettivo

1. Possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1:

a) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

b) le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 4.

Ambito oggettivo

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento dell'ammontare del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2.

3. I soggetti intermediari sono tenuti a rilasciare una certificazione relativamente alle ritenute ed alle imposte sostitutive dagli stessi applicate, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*. Nel caso in cui i redditi siano conseguiti direttamente all'estero o siano direttamente indicati nella dichiarazione dei redditi dei medesimi soggetti, gli stessi possono autocertificare l'imposta sostitutiva o l'imposizione sostitutiva applicabili nella misura del 26 per cento.

Art. 5.

Modalità di riconoscimento del credito di imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'ap-

posita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione che è stato investito nelle attività di carattere finanziario di cui all'art. 2, entro il periodo d'imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile ai sensi dell'art. 4.

2. L'Agenzia delle entrate determina annualmente la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto, rispetto all'importo richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto. Qualora l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto non sia superiore al predetto limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la percentuale di credito di imposta spettante a ciascun soggetto è pari al 100 per cento del credito richiesto.

3. La percentuale di cui al comma 2 è comunicata annualmente, entro 60 giorni dallo scadere del termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante in base alla percentuale di cui al comma 2, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

5. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato.

6. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; il credito di imposta non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il credito di imposta non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

8. Al credito di imposta di cui ai commi 6 e 7 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 6.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito; in relazione alla riconducibilità degli investimenti effettuati alle attività finanziarie di cui all'art. 2, l'Agenzia delle entrate può acquisire il parere del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante procede al recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In caso di indebita fruizione del credito di imposta, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2263

15A05901

DECRETO 13 luglio 2015.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2015, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;
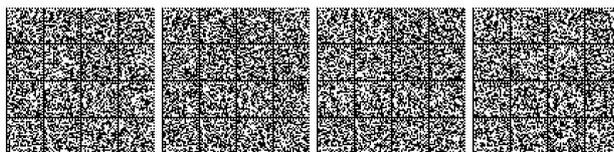
Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del Direttore generale del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2015, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2015 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :

— rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 1,256%;

— media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): -0,010%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari all'1,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015 è pari all'1,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A05927

DECRETO 13 luglio 2015.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario";

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del Direttore generale del Tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2015, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2015 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

— rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 1,256%;

— media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): -0,010%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari all'1,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015 è pari all'1,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A05928

DECRETO 17 luglio 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 55021 dell'8 luglio 2015, che ha disposto per il 14 luglio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 55021 dell'8 luglio 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 366 giorni è risultato pari a 0,124%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,874.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,123% e a 1,121%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A05960

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2015.

Differimento dal 30 luglio al 30 settembre 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
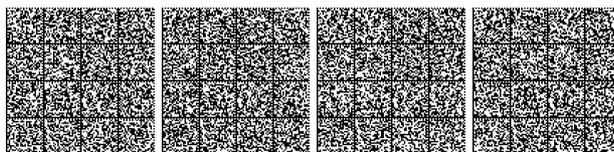
Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 193 del TUEL, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto il precedente decreto in data 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per le città metropolitane e le province, formulata il 14 luglio 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le difficoltà registrate dai comuni della regione Siciliana nell'adeguamento del proprio ordinamento contabile alle rilevanti modifiche in materia di armonizzazione dei bilanci, di applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, introdotte dall'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 2015, n. 3, dall'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e, da ultimo, dall'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'assenso dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province e dei comuni della Regione Siciliana, per l'anno 2015;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte delle città metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana è ulteriormente differito dal 30 luglio al 30 settembre 2015.

2. È autorizzato per le città metropolitane, le province ed i comuni della Regione Siciliana l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.

3. In conseguenza del predetto ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2015, i suddetti enti locali non sono tenuti ad effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2015, per mancanza del documento contabile da sottoporre alla suddetta verifica.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: ALFANO

15A06045

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di prosulfocarb, sulla base del dossier A8545G di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva prosulfocarb;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva prosulfocarb decade il 31 ottobre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ARCADE, presentato dall'impresa Syngenta Italia S.p.a., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prosulfocarb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A8545G, svolta dal Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 ottobre 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prosulfocarb i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ARCADE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prosulfocarb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli
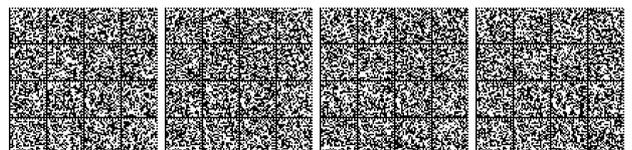
esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 7 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **prosulfocarb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A8545G di All. III fino **al 31 ottobre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	8523	ARCADE	30/07/1994	Syngenta Italia S.p.a	**Tossico in caso di aspirazione – irritante per la pelle – pericoloso per l'ambiente acquatico**; H304-H315-H317-H319-EUH410-P102-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P331-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Estensione alla taglia: **20L** **-** Eliminazione dello stabilimento di produzione: **Isagro S.p.a. -** Aprilia (LT)				

syngenta

ARCADE

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle infestanti che danneggiano frumento (tenero e duro) e orzo.
Liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Prosulfocarb puro g 78,4 (800 g/l)
coformulanti q. b. a g 100,0
Contiene prosulfocarb, solvent naphtha, calcium dodecylbenzenesulphonate e 2-methylpropan-1-ol

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Provoca irritazione cutanea.
Puó provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)
Registrazione Ministero della Salute n. 8523 del 30.07.94

l 1

Partita n. vedi corpo della confezione
Altri stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S.Colombano al Lambro (Mi)

Altre taglie: l 5; l 10; l 20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione del prodotto e durante la manutenzione della attrezzatura impiegata utilizzare tuta da lavoro completa e guanti in gomma nitrilica.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli con pendenza superiore al 4%.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare alterazioni patologiche del tratto respiratorio.
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare lavanda gastrica.
Consultare un Centro Antiveleni.

COMPATIBILITA'
In relazione alle condizioni applicative ed alla flora infestante da contenere, può risultare necessario l'impiego di ARCADE con altri erbicidi selettivi dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Quando, in successione al trattamento si verificano condizioni ambientali e climatiche difficili (forti piogge successive al trattamento, escursioni termiche, siccità, attacchi parassitari) sulla coltura si possono verificare ingiallimenti e necrosi.

CARATTERISTICHE
ARCADE è un erbicida caratterizzato da flessibilità d'impiego e spiccata attività nei confronti di Galium aparine (attaccamani) ed altre malerbe che infestano i cereali. Distribuito in pre-emergenza od in post-emergenza precoce della coltura, ARCADE viene assorbito dalle radici e dall'apice vegetativo delle infestanti in germinazione o delle plantule; la sua azione si manifesta a livello del meristema apicale, determinando un arresto della crescita ed, in seguito, la morte dei tessuti.

CAMPI D'IMPIEGO
ARCADE è indicato per il diserbo di frumento tenero e duro e orzo contro infestanti sensibili che normalmente germinano durante il periodo autunno-vernino, quali:
MONOCOTILEDONI:
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Fienarola annuale (*Poa annua*),
DICOTILEDONI:
Attaccamani (*Galium aparine*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Peverina maggiore (*Cerastium arvense*), Peverina (*Cerastium glomeratum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica a foglia d'edera (*Veronica hederaefolia*), Veronica comune (*Veronica persica*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Farinaccio selvatico (*Chenopodium album*), Camomilla* (*Matricaria camomilla*)
* quando germina in prossimità dell'applicazione.

MODALITA' D'IMPIEGO
ARCADE si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2- 3 atm) munite di ugelli a ventaglio, impiegando volumi d'acqua medi (100 - 400 l/ha).
- In pre-emergenza su frumento e orzo, ARCADE si applica su terreno ben preparato, con il seme della coltura coperto ed interrato in maniera uniforme alla profondità di almeno 3 - 5 centimetri.
- In post-emergenza precoce su frumento ed orzo si impiega fino a 30-50 giorni dalla semina (in ogni caso non oltre la seconda foglia della coltura) su piante ben radicate ed in buone condizioni, quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo.
Come buona pratica, appena ultimato il trattamento, l'attrezzatura va lavata con acqua ed un idoneo detergente.

DOSI D'IMPIEGO
4 l/ha.
Per ottenere il controllo delle infestanti non comprese in etichetta è necessario miscelare il prodotto con un erbicida idoneo a completarne lo spettro d'azione.

RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO
Effettuare un solo trattamento per stagione colturale.

Prima di effettuare il trattamento:
- verificare il corretto funzionamento dell'irroratrice e regolarla al fine di rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta dell'agrofarmaco.
- Trattare a temperature non superiori a 15°C, evitando le ore più calde della giornata con suolo umido ed elevata umidita atmosferica.
- Si consiglia di utilizzare ugelli antideriva e comunque rispettare i parametri di utilizzo degli ugelli riportati sulle loro schede tecniche (pressione, velocità avanzamento, altezza della barra irroratrice, ecc.).

Evitare i trattamenti:
- su letti di semina zollosi o compattati
- su terreni fortemente sabbiosi o ricchi di scheletro
- in tutti quei casi (es. semina diretta) in cui non è possibile assicurare un'adeguata protezione del terreno ai germinelli della coltura

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07 LUG. 2015

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
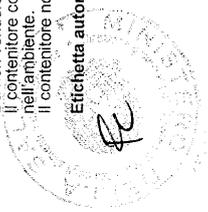
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07 LUG. 2015

15A05758
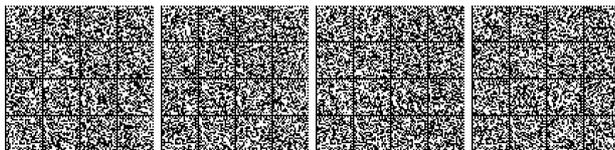
DECRETO 7 luglio 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier Abamectin 1.8% EC Cheminova di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva abamectina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CAL-EX 1,9 EC, presentato dall'impresa Cheminova Agro Italia s.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva abamectina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ABAMECTIN 1.8% EC CHEMINOVA, svolta dal università di Piacenza, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 8450 in data 10 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova Agro Italia s.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24/18/6 mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario CAL-EX 1,9 EC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Cheminova Agro Italia s.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 7 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **abamectina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC CHEMINOVA di All. III fino **al 30 aprile 2019** ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>13722</td><td>CAL-EX 1,9 EC</td><td>28/04/2011</td><td>Cheminova A/S</td><td>Tossico per il sistema nervoso (esposizione ripetuta) – tossico in caso di aspirazione - pericoloso per l'ambiente acquatico -liquido infiammabile – gravi lesioni oculari; H226-H302-H318-H304-H336-H373-H410, P102-P210-P261-P301+P330+P331-P305+351+P338+P310-P391-P501, EUH401-EUH066</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Variazione di composizione</u>
- <u>Elimizazione delle colture:</u> mandarino, limone, peperone, sedano, lampone, mora, latifoglie. conifere per alberature stradali e parchi
- <u>Estensione alla coltura:</u> pesco, zucchino (in serra)</td></tr>
</table>
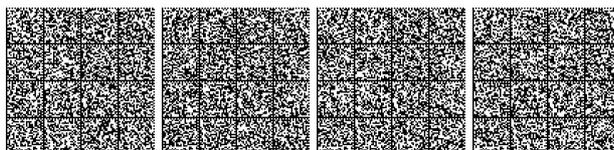
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAL-EX® 1.9 EC

Insetticida – acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da vino e da tavola, pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchino, fragola, lattughe e altre insalate.

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6

CAL-EX® 1.9 EC Registrazione Ministero della Salute n. 13722 del 28.04.2011

Composizione
Abamectina pura g. 1,89 (18 g/L)
Nafta solvente (petrolio), aromatica pesante
Coformulanti q.b. a g. 100,00

Cheminova Agro Italia Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo
TEL 035 19904468

PERICOLO

Partita n.

Contenuto Netto: ml 10-25-50-100-250-500 litri 1 – 2,5 – 5

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi in tempi successivi al trattamento e prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato, debbono essere effettuate seguendo alcune norme precauzionali: evitare di intervenire nell'area trattata dopo piogge, indossare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di:
10 metri per vite da vino e da tavola
15 metri per arancio
20 metri per pesco, melo e pero.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
10 metri per arancio, pero e melo, pesco
5 metri per vite da vino e da tavola.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l'introduzione di insetti utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: non si conoscono antidoti, decontaminazione tramite carbone attivato seguita da terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE GENERALI
CAL-EX 1.9 EC è un insetticida-acaricida contenente Abamectina, principio attivo efficace nei confronti di tutte le forme mobili di insetti ed acari. Per raggiungere la massima mortalità dei fitofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all'intervento con CAL-EX 1.9 EC. Dopo l'applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente l'alimentazione, quindi il danno procurato in questa epoca è minimo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ARANCIO
- **Minatrice serpentina** (*Phyllocnistis citrella*) 40 ml/hl (0,4-0,8 l/ha) alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione.
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae, Panonychus citri, Aceria sheldoni*) 40 ml/hl (0,4-0,8 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili dall'allegagione all'ingrossamento del frutto.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, impiegando 1000-2000 litri di acqua per ha.

MELO
Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae e Panonychus ulmi*), 80 ml/hl (0,60–0,96 l/ha), da fine caduta petali alla comparsa dei fitofagi.
Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1200 litri di acqua per ha.

PERO
- **Psylla** (*Psylle spp.*) 50-100 ml/hl (0,375–1,2 l/ha) a fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi.
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae e Panonychus ulmi*), 80 ml/hl (0,6–0,96 l/ha) a fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili.

Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1.200 litri di acqua per ha.

PESCO
Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubricolus*), 50-100 ml/hl (0,5–1,2 l/ha) a fine caduta petali alla comparsa delle prime forme mobili. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 1.000 e i 1.200 l/ha

VITE (da vino e da tavola)
Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*), 50-100 ml/hl (0,25-1,0 l/ha per la vite da vino e 0,5-1,2 l/ha per la vite da tavola) alla comparsa delle prime forme mobili. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 500 e i 1000 l/ha per la vite da vino e 1000-1200 per la vite da tavola. Non trattare durante la fioritura

POMODORO (in pieno campo)
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae; Polyphagotarsonemus latus*), 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili .
- **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

POMODORO (in serra)
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus.*), **Eriofide** (*Aculus lycopersici*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili
- **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro per impiego in campo e 300-1500 per gli impieghi in serra.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 07 ... 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MELANZANA (in pieno campo ed in serra) **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae)* 50-80 ml/hl (0,15–0,8 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
MELONE, ZUCCA, COCOMERO (in pieno campo ed in serra), CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra) - **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae)* 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. - **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
FRAGOLA (serra) - **Ragnetti rossi e gialli** (*Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus*) 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili - **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
LATTUGHE e ALTRE INSALATE (in pieno campo) - **Ragnetti rossi** (*Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus latus*) 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili - **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ha.

Per trattamenti in serra su Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze agronomiche
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di prodotti con diverse modalità di azione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalla zone trattate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melo, pero, pomodoro in serra ed in pieno campo, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone in serra, zucca in serra, cocomero in serra, fragola; 5 giorni per melone, cocomero e zucca in campo; 7 giorni per lattughe e altre insalate, 10 giorni per arancio e vite (da vino e da tavola); 14 giorni per pesco.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 07 LUG. 2015
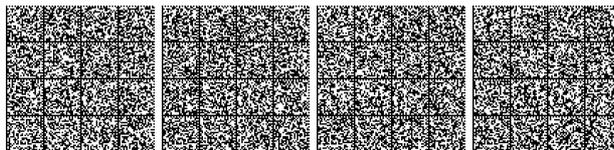
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CAL-EX® 1.9 EC

Insetticida – acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da vino e da tavola, pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchino, fragola, lattughe e altre insalate.

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6

CAL-EX® 1.9 EC Registrazione Ministero della Salute n. 13722 del 28.04.2011

Composizione
Abamectina pura g. 1,89 (18 g/L)
Nafta solvente (petrolio), aromatica pesante
Coformulanti q.b. a g. 100,00

Cheminova Agro Italia Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28 - **24124 Bergamo**
TEL 035 19904468

Contenuto Netto: ml 10-25–50–100 Partita n.

PERICOLO

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
ALTHALLER ITALIA Srl – San Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 07 LUG. 2015

15A05759

DECRETO 27 luglio 2015.

Divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo della pseudoefedrina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 70 e l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, come modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l'articolo 5, che detta le disposizioni in materia di prescrizione di preparazioni magistrali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 154, comma 2, che prevede che il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Visto il decreto del Ministro della salute di aggiornamento e correzione della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in data 16 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010 col quale viene disposta, dal 1° gennaio 2011, l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi, nelle lingue inglese e francese, contenuti nella 7^ edizione della Farmacopea europea;

Vista la nota del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), prot. n. 74329 del 20 luglio 2015, con cui si informa il Ministero della salute che nella Rete nazionale di farmacovigilanza è stata inserita, nel mese di luglio 2015, un'ulteriore scheda di sospetta reazione avversa correlata all'uso di pseudoefedrina, come principio attivo contenuto in preparazioni galeniche magistrali in associazione con altre sostanze, utilizzate a scopo dimagrante;

Ritenuto che i contenuti della riferita nota dell'AIFA del 20 luglio 2015 consentono di prescindere dall'acquisizione del parere della Commissione consultiva tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, anche in considerazione del fatto che la predetta Commissione è scaduta in data 20 luglio 2015, termine comprensivo della *prorogatio*, e che la stessa è in fase di ricostituzione;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento cautelativo urgente che disponga l'immediato divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti tale principio attivo, in quanto ritenuto pericoloso per la salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della pseudoefedrina e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 27 luglio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A05974

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 luglio 2015.

Designazione del Terminal Bus Lampugnano quale stazione di autobus che fornisce assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 169/2014;

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità 1° aprile 2015, n. 71, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 2015, recante la designazione della stazione di autobus "Terminal Romano" sita in Crotone;

Visto in particolare l'art. 12 del regolamento (UE) n. 181/11, il quale dispone che gli Stati membri designano le stazioni di autobus in cui è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n. 169/2014:

— l'art. 1, comma 3, che dispone che il regolamento n. 181/2011 si applica, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica;

— l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, che definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;

— l'art. 3, comma 7, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione, prevista al citato art. 12 del regolamento UE 181/11, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 84/2015:

— l'art. 2, comma 1, che prevede che le Regioni e le Province autonome comunichino alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità le stazioni di autobus da esse individuate;

— l'art. 2, comma 2, in base al quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente, con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità sono designate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

Vista la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 84/2015, inviata alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità da parte della Regione Campania Capofila del coordinamento interregionale competente in materia di infrastrutture, mobilità e governo del territorio, avente ad oggetto la nota del Comune di Milano PG 270909/2015 del 13 maggio 2015;

Tenuto conto che, secondo quanto contenuto nella citata nota del Comune di Milano, il Terminal Bus Lampugnano, sito in Milano alla via Giulio Natta, risulta congruente con i criteri di cui all' art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 84/2015;

Designa:

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, la stazione di autobus di Lampugnano, sita in Milano alla via Giulio Natta, il cui Ente di gestione risulta essere alla odierna data la Autostradale Viaggi s.r.l., piazza Castello, 1 - 20121 Milano.

Per gli effetti è aggiornato l'elenco, allegato al presente decreto di cui è parte integrante, delle stazioni di autobus nelle quali, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 181/2011, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza almeno nella misura specificata nella parte *a)* dell'allegato I al Regolamento 181/2011 alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: FINOCCHI

ALLEGATO

Elenco delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, designate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169

1) Terminal Romano, sito in Crotone alla via G. Di Vittorio, n. 25

2) Terminal Bus Lampugnano, sito in Milano alla via Giulio Natta

15A05853

DECRETO 21 luglio 2015.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 23 dicembre 2014, n. 237, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 2015/001235/Circ.Traff./Area 3^, in data 4 marzo 2015, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 25 marzo 2015, n. 14509;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi dell'afflusso e della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° agosto 2015 al 15 settembre 2015 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;

g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;

k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2765

15A05957

DECRETO 21 luglio 2015.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 27 ottobre 2014, n. 67;
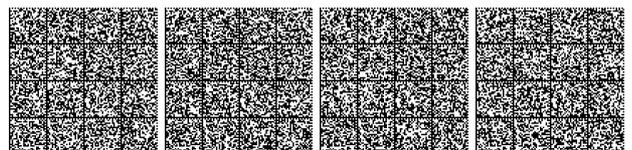
Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2015/Area III^ Ter, in data 20 maggio 2015, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 19 febbraio 2015, n. 8052;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2015 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'anno 2013;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2766

15A05958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2015.

Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
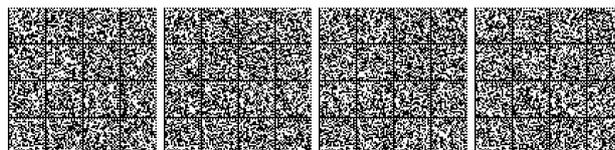
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 21 giugno 2013, n. 11796, con la quale la ditta CAPA FERRARA ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 17 luglio 2014, n, 14951, con la quale la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio Ex PQA V, ha inoltrato la proposta di revisione dell'allegato 13 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica" al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 luglio 2014;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 e sulla modifica dell'allegato 13, come comunicato nella nota del 26 febbraio 2015, n. 4523, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2354

ALLEGATO

MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1, 7 E 13

DEL

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

1. L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:

al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e10. Finezza di macinazione			Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K2O	N	P_2O_5	K2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Digestato vegetale essiccato	Essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali	4%N + P_2O_5	2% N organico 1% P_2O_5 C organico sul tal quale:30% Umidità massimo 15%	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K_2O) purché non inferiore all'1%

2. L'allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato:

al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce "Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)" è aggiunta la voce "Digestato vegetale essiccato" con la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in % di peso espressi in			
	C	N	P2O5	K2O
Digestato vegetale essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5

3. L'allegato 13, Registro dei fertilizzanti, è così di seguito modificato

La Tabella 1, "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", è sostituita dalla presente:

Tabella 1
"ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA"

CONCIMI CE
(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione		
6.	Fosfato alluminocalcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P_2O_5	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7.	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P_2O_5	
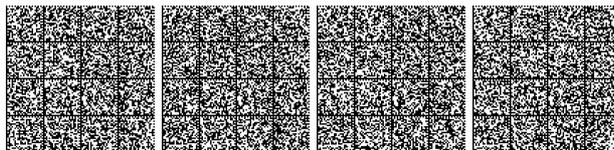
Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		
5.	Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
6.	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
7.	Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale	

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono
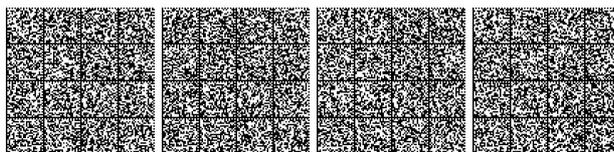
Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati nella parte E dell'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003.

Agenti complessanti:

- idrolizzati di proteine animali (il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)
- estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale.

CONCIMI NAZIONALI
(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Cornunghia naturale	Farina di corna Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14.	Cascami di lana	Lana		
15.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono

(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
16.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Proteine idrolizzate Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
2	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5.	Sangue fluido	Farina di sangue		
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i. processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii. estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii. fermentazione	
8.	Miscela di concimi organici azotati fluida		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Guano	Guano		
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		
3.	Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4.	Farina d'ossa degelatinate	Farina di ossa, anche degelatinata		
5.	Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7.	Pollina essiccata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura
10.	Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.
Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.

AMMENDANTI
(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Letame	Letame	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Rifiuti solo se prodotti in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato Membro. Nell'eventualità che l'ammendante sia ottenuto esclusivamente a partire dalla miscela di rifiuti domestici, separati all'origine sono fissati i seguenti tenori massima in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (VI) = non rilevabile .	

(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Ammendante torboso composto	Torba Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "Consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per gli ammendanti che lo compongono Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
10.	Leonardite	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive	

(segue) Ammendanti (con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
11.	Vermicompost da letame	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	

CORRETTIVI
(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
3.	Correttivo calcareo – magnesiaco	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
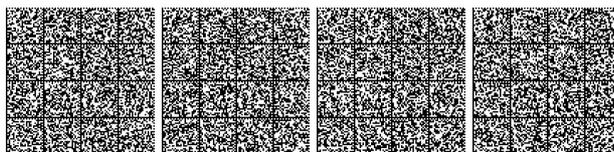
Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille "consentiti in agricoltura biologica"	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
(con riferimento all'Allegato 4 del presente decreto)

Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Substrato di coltivazione base	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi , ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica "Consentiti in agricoltura biologica". Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretaniche	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
2.	Substrato di coltivazione misto	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi , ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica "Consentiti in agricoltura biologica". Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretaniche. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
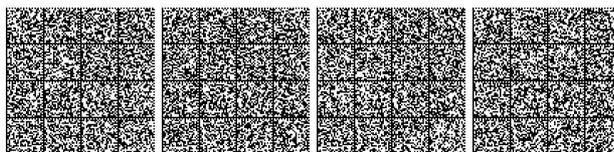
MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI
(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 5 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
2.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
3.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
5.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
6.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4[1]		
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		

Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Ammendante animale idrolizzato	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
5.	Estratto acido di alghe della famiglia "Fucales"	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4[1]		

[1] È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.
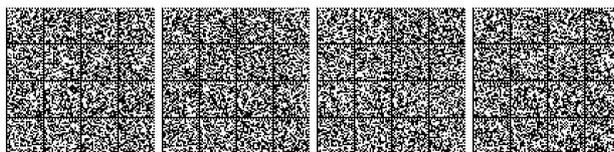
a) La Tabella 2 è sostituita dalla presente:

L’impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati.

È proibito l’uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l’applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone all’art. 3 punto 3 del Reg. (CE) 889/08 : *“Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 (170 kg di azoto per anno/ettaro di SAU) è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione”*

L’impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell’11 novembre 1996 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

b) Alla Parte Terza “Informazioni generali”, dopo il punto 1, è aggiunto il punto 2:

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il “Registro dei fertilizzanti” aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

15A05899

DECRETO 9 luglio 2015.

Rettifica al decreto 1° giugno 2015 recante la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Prosecco".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 23 giugno 2015, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Prosecco";

Considerato che nel testo del decreto, al comma 1 dell'articolo unico, è stata erroneamente riportata la sede legale del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, ovvero "con sede legale in Treviso, Piazza della Borsa, n. 3/b" anziché "con sede legale in Treviso, Piazza Filodrammatici, n. 3";

Ritenuto pertanto necessario apportare una correzione nel testo del decreto, laddove è menzionata erroneamente la sede legale;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 1° giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 23 giugno 2015, recante la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Prosecco", al comma 1 dell'articolo unico, dove è scritto "con sede legale in Treviso, Piazza della Borsa, n. 3/b" leggasi "con sede legale in Treviso, Piazza Filodrammatici, n. 3".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05838

DECRETO 9 luglio 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di Tutela del Formaggio Piave DOP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, nell'attività di vigilanza;
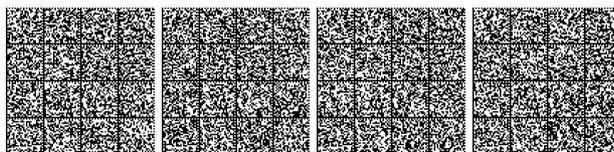
Visto il regolamento (CE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 126 del 22 maggio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta “Piave”;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Piave”;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto cheil Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l’approvazione in data 15 maggio 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 18 giugno 2015, recante il numero di repertorio 71711 ed il numero di raccolta 31542, con atto a firma del notaio Maurizio Malvagna;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del formaggio Piave DOP, registrato il 18 giugno 2015, recante il numero di repertorio 71711 ed il numero di raccolta 31542, con atto a firma del notaio Maurizio Malvagna.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05839

DECRETO 9 luglio 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dei Vini a DOC “Friuli Aquileia”.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 29 gennaio 2014 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini a DOC “Friuli Aquileia” e conferito l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC “Friuli Aquileia”;

Vista l’istanza presentata il 13 marzo 2015 dal Consorzio di tutela dei vini a DOC “Friuli Aquileia”, con sede legale in Aquileia (UD), via Giulia Augusta n. c. 18, intesa ad ottenere la modifica dello Statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC “Friuli Aquileia”;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC “Friuli Aquileia” alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 7 maggio 2015 al n. 1068 serie 1 T, recante il numero di repertorio 80.571 ed il numero di raccolta 28.797, con atto a firma del notaio Tania Andrioli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC “Friuli Aquileia” registrato il 7 maggio 2015 al n. 1068 serie 1 T, recante il numero di repertorio 80.571 ed il numero di raccolta 28.797, con atto a firma del Notaio Tania Andrioli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05840

DECRETO 13 luglio 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 228 del 30 settembre 2011, con il quale è stato attribuito al Consorzio vino Chianti Classico il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Chianti Classico e Vinsanto del Chianti Classico;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 259 del 7 novembre 2014, con il quale è stato confermato, per un triennio, al Consorzio vino Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010 n. 61, per la DOCG "Chianti Classico" e per la DOC "Vinsanto del Chianti Classico";

Vista l'istanza presentata il 9 aprile 2015 dal Consorzio Vino Chianti Classico concernente la richiesta di modifica dello statuto per sopravvenute esigenze interne;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Vino Chianti Classico alle prescrizioni di cui al citato decreto 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 29 giugno 2015 al n. 11836 Serie 1T, recante il numero di repertorio 83955 ed il numero del fascicolo 14467, con atto a firma del Notaio Michele Santoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio vino Chianti Classico, registrato il 29 giugno 2015 al n. 11836 Serie 1T, recante il numero di repertorio 83955 ed il numero del fascicolo 14467, con atto a firma del notaio Michele Santoro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05841

DECRETO 13 luglio 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Vino Chianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato attribuito al Consorzio vino Chianti il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG "Chianti" ed alle DOC "Colli dell'Etruria Centrale" e "Vin Santo del Chianti";

Vista l'istanza presentata il 20 aprile 2015 dal Consorzio Vino Chianti concernente la richiesta di modifica dello statuto per sopravvenute esigenze interne;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Vino Chianti alle prescrizioni di cui al citato decreto 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 6 luglio 2015 al n. 12391 Serie 1T, recante il numero di repertorio 58568 ed il numero del fascicolo 15718, con atto a firma del notaio Rosanna Montano;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio vino Chianti, registrato il 6 luglio 2015 al n. 12391 Serie 1T, recante il numero di repertorio 58568 ed il numero del fascicolo 15718, con atto a firma del notaio Rosanna Montano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05842

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 luglio 2015.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie «Posta Italiana», nel valore di € 0,15.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dal 1° dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la suddetta serie di carte valori postali, denominandola "Posta Italiana";

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente "carte-valori postali";

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 33832 del 12 giugno 2015 concernente "carte-valori postali ordinarie – modifica del fabbisogno per l'anno 2015";

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie "Posta Italiana", nel valore di € 0,15.

La stampa è a cura dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 30 x 25,4; formato stampa: mm 26 x 21,4; formato tracciatura: mm 36 x 31; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente -verde bandiera, rosso bandiera e inchiostro di sicurezza rosso bandiera concentrato metallizzato; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro.

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la dicitura POSTE ITALIANE. Completano il francobollo la scritta "ITALIA" ed il valore "€ 0,15".

Il foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 70 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore di ciascun foglio è riportata la scritta "IL FOGLIO DI SETTANTA ESEMPLARI VALE € 10,50".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali per il Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A05851

DECRETO 8 luglio 2015.

Emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo *pro tempore* del servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"; come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che la società concessionaria del servizio postale universale notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che, tuttavia, può inibire la loro applicazione in caso

di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigente;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale" che reintroduce, nell'ambito degli invii di posta non massiva rientranti nel servizio postale universale, una distinzione tra gli "invii di posta prioritaria" e gli "invii di corrispondenza ordinaria", caratterizzati da diversi obiettivi medi di recapito, delegando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di individuare, nell'ambito della determinazione delle tariffe di posta prioritaria e degli altri servizi universali, soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione Postale Universale che prevede la possibilità per i Paesi membri dell'Unione di emettere carte-valori postali recanti simboli o scritte in luogo dell'indicazione del valore in valuta nazionale;

Vista la comunicazione con la quale, in data 4 maggio 2015, Poste Italiane S.p.A. ha rappresentato l'opportunità di procedere alla emissione di francobolli corrispondenti alle principali nuove voci tariffarie per il servizio di posta prioritaria, recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo *pro tempore* del servizio, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare l'accumulo di giacenze di carte-valori recanti importi nominali non più corrispondenti a tariffe vigenti e di disporre di carte-valori sempre utilizzabili nel tempo, senza dover ricorrere ad emissioni di nuovi francobolli ordinari per ogni variazione delle tariffe;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 13217 del 4 giugno 2015, con la quale è stato chiesto di predisporre un decreto di carattere generale da emanare con il concerto della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzi l'emissione di carte valori postali recanti un'indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro-tempore del servizio in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Ritenuta l'opportunità di autorizzare per il futuro l'emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo pro-tempore del servizio;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro-tempore del servizio in vigore ai sensi della vigente normativa.

Limitatamente al servizio di posta prioritaria, sono autorizzati i seguenti segni convenzionali:

A = tariffa per l'interno del primo scaglione di peso, formato "piccolo standard"

Azona1 = tariffa per l'estero del primo scaglione di peso, formato normalizzato, zona 1

Azona2 = tariffa per l'estero del primo scaglione di peso, formato normalizzato, zona 2

Azona3 = tariffa per l'estero del primo scaglione di peso, formato normalizzato, zona 3.

Le carte-valori postali recanti, in luogo del valore facciale espresso in valuta nazionale, i segni convenzionali di cui al presente decreto sono vendute ai rispettivi prezzi corrispondenti alle tariffe vigenti di cui al comma precedente. L'aggio previsto per i rivenditori è calcolato sui medesimi prezzi, applicati al momento dell'acquisto da parte dell'ufficio postale designato.

Le carte-valori postali di cui al presente decreto hanno validità illimitata per l'accesso al servizio postale universale in ragione dell'importo corrispondente al prezzo del servizio vigente al momento della spedizione dell'invio.

Nel caso di soppressione delle tariffe di cui al comma 2 del presente decreto, le carte-valori postali recanti i corrispondenti codici convenzionali conservano validità postale illimitata in ragione dell'ultimo importo vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2015

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
per il Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A05850
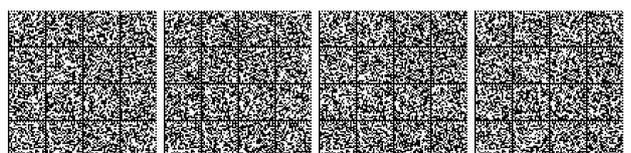
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 aprile 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero - Autorizzazione del 3º lotto costruttivo (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 44/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e visto il regolamento (UE) n. 1316 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni ed integrazioni (da ora in avanti anche «Codice dei contratti pubblici»), e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che — all'art. 2, commi da 232 a 234 — ha previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a due miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a un miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che all'art. 1, comma 176, ha autorizzato, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi del sopra citato art. 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191/2009;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che in tabella E, alla voce «Rifinanziamento legge di stabilità n. 228 del 2012, art. 1, comma 176: contratti programma RFI, cap. 7122/MEF» reca risorse aggiuntive per 570 milioni di euro, di cui 70 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016, 200 milioni per il 2017 e 200 milioni per il 2018;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, all'art. 3, comma 2, prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-*bis* dello stesso art. 3, tra gli altri, gli interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 di cui alla lettera *c)*, che includono l'intervento «Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero»;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82, ai sensi del decreto-legge n. 133/2014, art. 3, comma 2, sono stati destinati, tra gli altri interventi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, alla «Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero», 270 milioni di euro per l'annualità 2018, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-*bis* dello stesso art. 3;

Considerato che lo stesso decreto, all'art. 3, comma 3, punto *I)*, prevede che i requisiti di appaltabilità e cantierabilità relativi all'intervento si intendono soddisfatti al verificarsi delle seguenti condizioni: «Brenner Basis Tunnel SE, per la realizzazione del "Tunnel di base del Brennero", previa autorizzazione del CIPE all'avvio dei lavori del terzo lotto costruttivo, pubblica il bando di gara dei lavori del medesimo terzo lotto o la relativa e/o le relative manifestazioni di interesse nella GUCE (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea), e predispone le infrastrutture di cantiere necessarie all'avvio dei lavori del predetto terzo lotto costruttivo»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna-Brennero e Valico»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE *BBT)*, trasformato in società per azioni europea denominata «Brenner Basis Tunnel» (da ora in avanti anche «BBT SE»), dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo n. 2157/2001, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro per le attività di fase 2, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in società per azioni europea (BBT *SE)*;
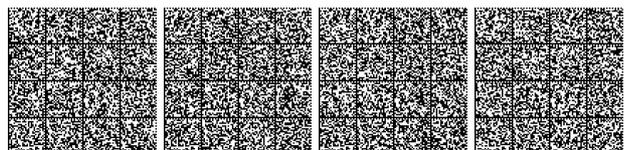
Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della «Nota informativa galleria del Brennero» concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero», il cui limite di spesa è stato indicato, per la parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dell'opera, ha autorizzato la contrattualizzazione dell'intera opera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, e ha preso atto che la copertura del residuo fabbisogno finanziario di competenza, pari a 2.863 milioni di euro, fosse assicurata in coerenza con il cronoprogramma dell'opera e secondo le esigenze di cassa riportate nell'allegato 2 alla delibera stessa;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del «Potenziamento dell'Asse ferroviario Monaco-Verona, galleria di base del Brennero» ed è stato altresì autorizzato il primo lotto costruttivo;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2012) con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di «Aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a.», che include l'opera nella «Tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi»;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119/2013), con la quale questo Comitato ha preso atto della allocazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 per la copertura finanziaria del progetto definitivo del «Sublotto funzionale fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente del lotto 1 «Fortezza-Ponte Gardena del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona»;

Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2013), con cui questo Comitato ha:

individuato RFI S.p.a., ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo n. 163/2006, come destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004;

individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009 una nuova articolazione in cinque lotti costruttivi della galleria di base del Brennero, sostitutiva di quella individuata con la delibera n. 83/2010;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo dell'opera, con un costo di 297,263 milioni di euro, interamente finanziato, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dei lotti costruttivi e dei connessi fabbisogni finanziari annuali riportati nell'allegato alla delibera stessa;

assegnato a RFI S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009, gli importi rispettivamente di 24.250.000 e 297.263.435 euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, con destinazione prioritaria alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione per lotti costruttivi, per la copertura finanziaria del 1° e 2° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero»;

confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.865 milioni di euro;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1/2015, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2014, che include, nella tabella O - Avanzamento Programma infrastrutture strategiche, la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Vista la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato, in attuazione del sopra citato decreto-legge n. 90/2014, art. 36, comma 3, ha aggiornato le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Vista la nota 4 marzo 2015, n. 8665, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente «Potenziamento asse ferroviario Monaco Verona-Galleria di base del Brennero - Autorizzazione del 3° lotto costruttivo, modifica del costo a vita intera e assegnazione finanziaria»;

Vista la nota 22 aprile 2015, n. 15496, con cui il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento del suddetto argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, trasmettendo integrazioni alla relazione istruttoria;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Considerato che in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. che, nella tabella B - Interventi realizzati per lotti costruttivi, conferma l'intervento Nuovo valico del Brennero;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che la «Galleria di base del Brennero» è una infrastruttura finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona), della cui realizzazione la società galleria di Base Brennero/Brenner Basistunnel BBT SE è promotore ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni;

che il progetto prevede una galleria di base — che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco — e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck (portale nord) e di Fortezza (Bolzano) - (portale *sud)*;
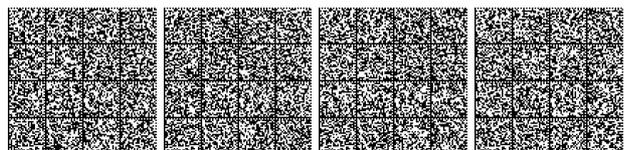
che l'opera è inclusa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1315/2013 dell'11 dicembre 2013 «Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision n. 661/2010/EU» e al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1316/2013 dell'11 dicembre 2013, che stabilisce la «Connecting Europe Facility»;

che l'opera è altresì inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001. L'inclusione nel Programma è stata da ultimo confermata con il 11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 sul quale il CIPE si è espresso con la delibera n. 26/2014;

che con delibera n. 89/2004 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'opera, con delibera n. 71/2009 ha approvato il progetto definitivo e con delibera n. 83/2010 ha autorizzato l'avvio della realizzazione dell'opera per lotti costruttivi e contestualmente del primo lotto costruttivo;

che con delibera n. 28/2013 si è proceduto all'individuazione di una articolazione in cinque lotti costruttivi della galleria di base del Brennero, come riportato nella tabella che segue, e all'autorizzazione di un secondo lotto costruttivo per 297,3 milioni di euro, finanziato a valere sui fondi della legge di stabilità 2013, art. 1, comma 176:

(milioni di euro)

fase	Lotto	CVI	disponibilità	fabbisogno
2/2a	Opere in corso (indagini geognostiche) (nessuna rimodulazione)	260,00	260,00	0,00
3	1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi (nessuna rimodulazione)	280,00	280,00	0,00
3	2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria – (rimodulato)	297,26	297,26	0,00
3	3° lotto costruttivo: completamento cunicolo lato Italia – (rimodulato mediante parzializzazione 2° lotto delibera 83/2010)	340,74	0,00	340,74
	4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea - (rimodulato mediante parzializzazione 2° lotto delibera 83/2010)	2.553,00	0,00	2.553,00
3	5° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico – (ex terzo lotto delibera n. 86/2010)	1.134,00	0,00	1.134,00
	Totale	**4.865,00**	**837,26**	**4.027,74**

che si è inoltre preso atto del programma dei lavori e del costo a vita intera dell'opera — lato Italia — pari a 4.865,00 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce ora che il Consiglio di sorveglianza di BBT SE, con delibera n. 10/2014, ha approvato la seguente nuova articolazione dei lotti costruttivi:

(milioni di euro)

Fase	Lotto	Stato	CVI (parte di competenza Italia 50%)
2/2a	Opere in corso	In corso	260,00
3	Primo Lotto Costruttivo	In corso	280,00
3	Secondo Lotto Costruttivo	In corso	297,26
3	Terzo Lotto Costruttivo	Da avviare (2015)	920,02
3	Quarto Lotto Costruttivo	Da avviare (2016)	1.250,00
3	Quinto Lotto Costruttivo	Da avviare (2019)	455,00
3	Sesto Lotto Costruttivo	Da avviare (2021)	937,72
	TOTALE COSTO A VITA INTERA		**4.400,00**

che il quadro dei principali interventi inclusi nei lotti già finanziati (opere in corso, 1° e 2° lotto costruttivo) è confermato rispetto a quello approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 28/2013;

che il 3° lotto costruttivo previsto in delibera n. 28/2013 viene ampliato in modo da ricomprendere alcuni interventi precedentemente previsti nel 4° lotto costruttivo (in particolare il completamento delle gallerie di linea lato Italia);

che il 4° lotto costruttivo, rispetto a quanto previsto in delibera n. 28/2013, riguarda principalmente i lavori di completamento del cunicolo e delle gallerie di linea lato Austria;

che il completamento delle opere civili e delle misure di compensazione e di mitigazione è stato previsto nel nuovo 5° lotto costruttivo;

che il 6° lotto costruttivo riguarda l'attrezzaggio tecnologico e ferroviario;

che il dettaglio delle attività individuate per ogni fase e lotto costruttivo è riportato nell'allegato 1;

che, rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 28/2013, alla luce dell'aggiornamento del Programma dei lavori approvato da BBT SE nel 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma il termine di ultimazione dell'opera nell'anno 2025, e riporta nell'istruttoria il cronoprogramma dei lavori per lotti costruttivi, i diagrammi temporali per fase e la distribuzione negli anni della spesa per competenza e cassa prevista a carico dell'Italia (pari al 50% dei costi complessivi) per la realizzazione dei lotti costruttivi medesimi;

che il costo complessivo a vita intera (CVI) dell'opera a carico della parte italiana, è passato dai 4.865,00 milioni di euro di cui alla delibera n. 28/2013 a 4.400,00 milioni di euro;

che la recente revisione del progetto elaborata da BBT SE nel 2014, ha infatti consentito di ottimizzare alcuni elementi, riducendone l'impatto economico e finanziario, in misura di circa 163 milioni di euro;

che le suddette ottimizzazioni progettuali, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto definitivo approvato da questo Comitato, né richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti, riguardano:

ottimizzazioni / semplificazioni dei posti multifunzione in fermate di emergenza;

eliminazione dei posti di comunicazione presso i posti multifunzione di Innsbruck e di Trens;

eliminazione dei binari di precedenza a St. Jodok;

ottimizzazione / semplificazione dell'interconnessione con la circonvallazione di Innsbruck;

ottimizzazione della galleria di accesso di Wolf;

ottimizzazione del rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo nel tratto Aica-Mules;

che, nella determinazione del nuovo CVI, BBT SE ha inoltre tenuto conto dei ribassi d'asta consuntivati a fronte delle gare di appalto già esperite e delle risultanze a consuntivo degli appalti già conclusi, alla luce di una analisi dei rischi rielaborata annualmente finalizzata a stimare le risorse con cui far fronte al verificarsi di eventi di natura incerta;

che infine, per il calcolo del CVI, BBT SE nel 2014 ha aggiornato, sulla base di uno studio *ad hoc*, i coefficienti inflattivi annui previsionali da applicare:

1,5 per cento fino al 2020;

2,5 per cento dal 2021,

ove per il calcolo del CVI di cui alla delibera n. 28/2013 era stato applicato un coefficiente inflattivo costante pari al 2,5 per cento annuo dal 2014 al 2025;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta il confronto tra l'attuale suddivisione in lotti costruttivi e la suddivisione di cui alla delibera n. 71/2009 di approvazione del progetto definitivo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le risorse assegnate con delibera n. 89/2004 sono state utilizzate per sviluppare la progettazione definitiva, le connesse attività di studi e indagini e le altre attività di gestione di BBT SE;

che i finanziamenti disponibili per la parte italiana di cui alla citata delibera n. 28/2013, così come successivamente integrati con i contributi europei concessi a dicembre 2013, erano pari a complessivi 888,47 milioni di euro;

che nel periodo tra gennaio 2013 e dicembre 2014 sono stati versati dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ulteriori 28,81 milioni di euro a favore dell'opera;

che successivamente, con il citato decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82, sono stati destinati alla «Galleria di base del Brennero» ulteriori 270 milioni di euro e il Ministero istruttore propone di assegnare gli stessi al 3° lotto costruttivo;

che la legge di stabilità 2015 ha stanziato 570 milioni di euro destinati prioritariamente agli interventi da realizzare per lotti costruttivi e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di assegnare le stesse risorse a favore della «Galleria di base del Brennero» - 3° lotto costruttivo;

che, alla luce delle predette fonti di copertura, il finanziamento del 3° lotto costruttivo in esame, per complessivi 920,02 milioni di euro, è così articolato:

51,21 milioni di euro assegnati dall'Unione europea (di cui alle citate risorse pari a 888,47 milioni);

28,81 milioni di euro versati, dalle province autonome di Bolzano e di Trento;

270,00 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 133/2014 e al sopracitato decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82;

570,00 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2015, tabella E: «Rifinanziamento legge di stabilità n. 228 del 2012, art. 1, comma 176: contratti programma RFI, cap. 7122/MEF»;
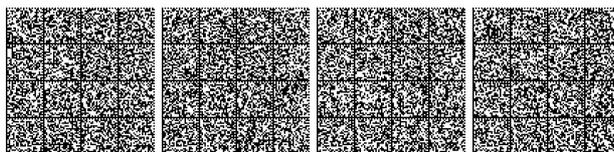
che da quanto sopra esposto, emerge la seguente articolazione finanziaria dell'intervento complessivo:

(milioni di euro)

Fase	Lotto	Stato	CVI (di competenza Italia 50%)	Disponibilità	Fabbisogno
2/2a	Opere In corso	In corso	260,00	260,00	
3	Primo Lotto Costruttivo	In corso	280,00	280,00	
3	Secondo Lotto Costruttivo	In corso	297,26	297,26	
3	Terzo Lotto Costruttivo	Da avviare (2015)	920,02	920,02	
3	Quarto Lotto Costruttivo	Da avviare (2016)	1.250,00		1.250,00
3	Quinto Lotto Costruttivo	Da avviare (2019)	455,00		455,00
3	Sesto Lotto Costruttivo	Da avviare (2021)	937,72		937,72
	TOTALE CVI		**4.400,00**	**1.757,28**	**2.642,72**

che il CVI risulta così articolato:

(milioni di euro)

	Totale	Parte Italia 50%	Parte Austria 50%
Opere civili	5.573,00	2.786,50	2.786,50
Attrezzaggio	1.482,00	741,00	741,00
Management	1.018,00	509,00	509,00
Acquisizione aree	62,00	31,00	31,00
Rischi	665,00	332,50	332,50
TOTALE CVI	**8.800,00**	**4.400,00**	**4.400,00**

(Coefficienti inflattivi annui applicati: 1,5% dal 2015 al 2020; 2,5% dal 2021).

che, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 232 della legge n. 191/2009:

la disponibilità finanziaria di 1.757,28 milioni di euro consente di coprire la quota a carico dell'Italia dei costi relativi alla fase 2/2a delle opere in corso, nonché alla realizzazione del 1°, 2° e 3° lotto costruttivo, così come sopra individuati;

la documentazione istruttoria, alla base della richiesta di autorizzazione del 3° lotto costruttivo, aggiorna gli elementi della relazione prescritta dalla normativa, e in particolare le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

il soggetto aggiudicatore dell'opera è confermato in «Brenner Basis Tunnel» (BBT *SE)*;

Considerato che l'art. 163, comma 2, lettera *f)* del citato Codice dei contratti pubblici prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi ferroviari di cui all'art. 1 della citata legge n. 443/2001, il cui soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.a., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, individui in RFI S.p.a. il destinatario dei fondi da assegnare;

Ritenuta la necessità, successivamente all'adozione della presente delibera ed alla sua concreta efficacia, di procedere a un aggiornamento del succitato contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a. 2012-2016 — parte investimenti, che riporti nella «Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» la attribuzione al 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero» del finanziamento di complessivi 840 milioni di euro, di cui:

570 milioni di euro recati dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) alla tabella E, quale rifinanziamento dell'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

270 milioni di euro recati dall'art. 3, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 133/2014 e dal citato decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 29 aprile 2015, n. 1991, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Disposizioni concernenti i lotti costruttivi.

1.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009 è individuata la seguente nuova articolazione dei lotti costruttivi della galleria di base del Brennero, sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera n. 28/2013:

(milioni di euro)

Lotto/Lotto costruttivo	Fase	CVI	Disponibilità	Stato dell'arte	Residuo da finanziare
Opere in corso (indagini geognostiche)	2/2a	260,00	260,00	finanziato - in corso	0,00
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	3	280,00	280,00	finanziato - in corso	0,00
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	3	297,26	297,26	finanziato - in corso	0,00
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck		920,02	920,02	da avviare	0,00
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Pfons - Brennero: progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	3	1.250,00	0,00	da finanziare e da avviare	1.250,00
5° lotto costruttivo: completamento opere civili e interventi di compensazione ambientale	3	455,00	0,00	da finanziare e da avviare	455,00
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e ferroviario	3	937,72	0,00	da finanziare e da avviare	937,72
Totale		**4.400,00**	**1.757,28**		**2.642,72**

1.2. Il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento è riportato nell'allegato 2 alla presente delibera che fa parte integrante della medesima.

1.3. Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, l'importo di 570 milioni di euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, con finalizzazione prioritaria alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione per lotti costruttivi, come rifinanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), tabella E, alla voce «Rifinanziamento legge di stabilità n. 228 del 2012, art. 1, comma 176: contratti Programma RFI, cap. 7122/MEF», è assegnato a RFI S.p.a. per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero».

1.4. Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, l'importo di 270 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 133/2014, destinati alla «Galleria di base del Brennero» con il decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82, è parimenti assegnato a RFI S.p.a. per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero».

1.5. La copertura finanziaria a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero», per complessivi 920,02 milioni di euro, è così articolata:

51,21 milioni di euro assegnati dall'Unione europea;

28,81 milioni di euro versati dalle province autonome di Bolzano e di Trento;

270,00 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 133/2014 e al sopracitato decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82;

570,00 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2015, tabella E: «Rifinanziamento legge di stabilità n. 228 del 2012, art. 1, comma 176: contratti Programma RFI, cap. 7122/MEF».

1.6. Ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009, è autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero», con un costo di 920,02 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dei lotti costruttivi e dei connessi fabbisogni finanziari annuali per competenza e cassa previsti a carico dell'Italia (pari al 50 per cento dei costi complessivi), così come riportati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

1.7. In occasione della sottoposizione a questo Comitato dell'aggiornamento al Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, la «Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi», dovrà riportare, alla voce coperture finanziarie complessive, la specifica destinazione al 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero» delle risorse di cui al punto 1.5.

1.8. Il profilo di spesa a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero», sulla base del cronoprogramma di cui al punto 1.2, è il seguente:

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
15	115	130	145	140	135	110	92,50	37,52	-	-	920,02

1.9. Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 2.642,72 milioni di euro.

1.10. È confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi per le parti, nei limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovrà essere assicurata in coerenza con il crono programma e le esigenze di cassa di cui al punto 1.6.

1.11. Lo stesso soggetto aggiudicatore dell'opera provvederà a inserire nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

2. Altre disposizioni.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma di cui al punto 1.2, al fine evitare incrementi di costo dell'opera.

2.2. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

2.3. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera BBT SE dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999, tramite accesso alla procedura informatica semplificata di monitoraggio presente nel sistema CUP.

2.4. Alla data di efficacia della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari saranno adeguate alle previsioni della medesima delibera.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2114

ALLEGATO *1*

Articolazione dei lotti costruttivi

Opere in corso

Per la realizzazione del programma di indagine geognostica, sono stati completati o sono in corso i seguenti interventi:

Lato Austria

- Preparazione di cantiere Sillschlucht, Tulfes, Ampass e Ahrental (completato)
- Cunicolo di prospezione Innsbruck - Ahrental (in corso) e galleria di accesso Ahrental (completato)
- Raccordo autostradale Plon e realizzazione opere preliminari cantiere di Wolf (completato)
- Realizzazione opere preliminari e prima fase deposito Padastertal (completato)
- Gallerie Saxen e Padaster (completato)
- Prima tratta galleria di accesso Wolf (completato)

Lato Italia

- Preparazione aree di cantiere di Mules ed Unterplattner - Hinterrigger (completato)
- Cunicolo esplorativo Aica - Mules (completato)
- Galleria Unterplattner (completato)
- Finestra di Mules (completato)
- Cunicolo esplorativo tratta Periadriatica (in corso)

Primo Lotto Costruttivo (opere civili connesse agli imbocchi)

Il primo lotto costruttivo comprende:

Lato Austria

- Finestra di Ampass (completato)
- Lotto Tulfcs-Pfons - Cunicolo Tulfes di soccorso alla circonvallazione di Innsbruck (in corso)
- Galleria di accesso Wolf / Padaster (in corso)

Lato Italia

- Zona di Mules (in corso):
    - Galleria e pozzo di ventilazione;
    - Camerone di montaggio fresa;
    - Gallerie principali e di collegamento nella zona di innesto della finestra di Mules.
- Appalto Integrato sotto attraversamento Isarco (in corso):

- Variante alla SS 12 e infrastrutture di accesso al cantiere;
- Nuovo sottopasso ed adeguamento della viabilità di accesso zona Rio Riol;
- Opere di difesa e regimazione delle acque;
- Sotto attraversamento del fiume Isarco (Fasi 1,2 e 3).

- Quota parte delle opere di compensazione ambientale (progettazioni in corso)

Secondo Lotto Costruttivo (Interconnessioni lato Austria, sotto attraversamento Isarco e prosecuzione cunicolo lato Austria)

Il secondo lotto costruttivo comprende:

Lato Austria

- Appalto di lavori "Tulfes-Pfons" (in corso):
  - opere di interconnessione con la circonvallazione di Innsbruck;
  - scavo gallerie della fermata di emergenza di Innsbruck;
  - tratta cunicolo esplorativo Ahrental - Pfons.

Lato Italia

- Appalto Integrato sottoattraversamento Isarco (in corso):
  - completamento opere sottoattraversamento fiume Isarco (fasi 4, 5 e 6)

Terzo Lotto Costruttivo (Completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck)

Il terzo lotto costruttivo comprende:

Lato Austria

- Appalto di lavori "Sillschlucht" (gara da avviare a metà 2015):
  - Innesto gallerie principali lato Nord
- Lavori in stazione di Innsbruck:
  - opere di interconnessione con la stazione di Innsbruck Lato Italia

Lato Italia

- Appalto di lavori Mules 2/Mules 3 (gara da avviare a inizio 2015):
  - Scavo e rivestimento gallerie principali tratta Periadriatica e Fermata di Emergenza Trens;
  - Scavo e rivestimento gallerie principali Fermata di Emergenza Trens - s/a Isarco;
  - Scavo e rivestimento tratta cunicolo esplorativo Trens - zona transfrontaliera;
  - Scavo e rivestimento gallerie di linea tratta Mules - zona transfrontaliera.

Quarto Lotto Costruttivo (Completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Pfons - Brennero: progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta)

Il quarto lotto costruttivo prevede:

Lato Austria

- Appalto di lavori Ahrental-Pfons-Brenner:
  - completamento cunicolo esplorativo lato Austria;
  - lavori gallerie di linea tratta Wolf-Ahrental;
  - scavo gallerie Fermata di Emergenza St. Jodok;
  - lavori gallerie di linea Ahrental - Innsbruck;
  - lavori gallerie di linea tratta Ahrental in direzione sud.
  - lavori gallerie di linea tratta Wolf - zona transfrontaliera;
  - Rivestimento definitivo del cunicolo e delle gallerie di linea lato Austria.
- Progettazione dell'armamento ferroviario

Lato Italia

- Opere in ambito stazione di Fortezza Intera tratta
- Progettazione dell'armamento ferroviario

Quinto Lotto Costruttivo (Completamento opere civili e interventi di compensazione ambientale)

Il quinto lotto costruttivo prevede:

Lato Austria e Italia

- Completamento opere di compensazione ambientale

Lato Italia

- Opere di mitigazione e compensazione ambientale

Sesto Lotto Costruttivo (attrezzaggio tecnologico e ferroviario)

Il sesto lotto costruttivo prevede:

Lato Austria

- Posto di comando e controllo Innsbruck

Lato Italia

- Posto di gestione emergenze (Bologna)

Lato Austria e Italia

- Attrezzaggio tecnologico e ferroviario
- Messa in esercizio

ALLEGATO *2*

Cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della Galleria di base del Brennero

Bauprogramm Brenner Basistunnel 2014
Programma lavori Galleria di Base del Brennero 2014
Anlage 2 / Allegato 2
ID
text ita
START
END
Programma lavori BBT 2014 01/12/04 31/08/25
Programma 01/12/04 31/08/25
Phase II 01/12/04 31/12/10
Phase IIa 01/09/07 31/12/14
Austria 04/12/09 31/10/14
Sondaggi 01/03/10 31/12/12
Appalto di lavori "INNSBRUCK-AHRENTAL": Cunicolo esplorativo Innsbruck Ahrental 04/12/09 01/05/13
Appalto di lavori "WOLF 1": Lotto di preparazione Wolf (Galleria Saxen, galleria Padastertal) 01/03/11 30/06/12
Appalto di lavori "WOLF 2" (parte a carico Fase 2a): Galleria di accesso Wolf e deposito Padastertal 05/11/13 31/10/14
Italia 01/09/07 31/12/14
Sondaggi 01/03/10 31/12/12
Appalto di lavori "AICA-MULES" : Cunicolo esplorativo Aica Mules 01/09/07 31/12/11
Appalto di lavori "PERIADRIATICA/MULES 1": 01 - Cunicolo esplorativo periadriatica 04/12/11 31/12/14
Phase III 01/07/11 31/08/25
Avvio Fase 3 01/07/11 01/07/11
Opere Civili 01/12/11 31/12/23
TULFES-AMPASS
Appalto di lavori "AMPASS": Galleria di accesso Ampass 01/12/11 31/05/13
Appalto di lavori "TULFES-PFONS": 01 - Cunicolo di soccorso (scavo e rivestimento) 01/07/14 31/12/18
INNSBRUCK / SILLSCHLUCHT
Appalto di lavori "SILLSCHLUCHT": innesto gallerie principali lato Nord 01/04/16 15/10/18
Lavori in stazione di Innsbruck 15/02/17 31/01/20
AHRENTAL
Appalto di lavori "TULFES-PFONS": 02 - Lotto esplorativo Ahrental e primi lavori principali scavo Fermata di 01/11/14 31/12/18
Appalto di lavori "AHRENTAL-PFONS-BRENNER": 02 - Lavori principali Ahrental (incl. gallerie di interconnessione alla circonvallazione di Innsbruck) 01/01/19 30/09/22
WOLF
Appalto di lavori "WOLF 2" (parte a carico Fase 3 - 1 LC): Galleria di accesso Wolf e deposito Padastertal 01/11/14 31/03/17
Appalto di lavori "AHRENTAL-PFONS-BRENNER": 01 - Lotto esplorativo Wolf e primi lavori principali (scavo 01/04/17 31/05/23
MULES
Appalto di lavori "PERIADRIATICA/MULES 1": 02 - Opere propedeutiche ambito finestra di Mules 04/12/11 31/12/14
Appalto di lavori "MULES 2/3": completamento scavo e rivestimento cunicolo esplorativo e gallerie principali lato Italia 01/07/15 30/04/23
ISARCO
Sottoattraversamento dell'Isarco (opere propedeutiche + Fasi 1-2-3) 15/10/14 31/12/18
Sottoattraversamento dell'Isarco (Fasi 4-5-6) 01/01/17 15/09/22
FORTEZZA
Stazione di Fortezza 01/01/16 31/12/17
Compensazioni e mitigazioni ambientali 01/01/19 31/12/23
Attrezzaggio 01/06/21 31/08/25
Attrezzaggio 01/06/21 31/08/25
Avvio esercizio di prova 31/08/25 31/08/25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vorgang - Attività
Baulos 1 - Lotto Costr. 1
Baulos 2 - Lotto Costr. 2
Baulos 3 - Lotto Costr. 3
Baulos 4 - Lotto Costr. 4
Baulos 5 - Lotto Costr. 5
Baulos 5 - Lotto Costr. 5
Meilenstein - Milestone
Sammelvorgang - Riepilogo
Bauzeitprogramm BBT 2014 / Programma Lavori BBT 2014
Seite / pagina 1
05/12/14

ALLEGATO 3

Cronoprogramma dei fabbisogni finanziari annuali per competenza e cassa previsti a carico dell'Italia (pari al 50 per cento dei costi complessivi) per la realizzazione della Galleria di base del Brennero

LOTTI COSTRUTTIVI

Importi in Mio. EUR	CVI	al 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Opere in corso	260,00	234,50	22,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00
1° Lotto costruttivo	280,00	40,00	30,00	60,00	60,00	50,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00
2° lotto costruttivo	297,26	-	35,00	75,00	40,00	45,00	37,50	37,50	27,26	-	-	-	-	-	297,26
3° lotto costruttivo	920,02	-	-	15,00	115,00	130,00	145,00	140,00	135,00	110,00	92,50	37,52	-	-	920,02
4° lotto costruttivo	1.250,00	-	-	-	17,50	80,00	165,00	252,50	242,50	222,50	270,00	-	-	-	1.260,00
5° lotto costruttivo	455,00							57,50	102,50	90,00	95,00	75,00	35,00	-	455,00
6° lotto costruttivo	937,72	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	85,00	217,50	450,00	105,22	937,72
TOTALE INVESTIMENTO	**4.400,00**	**274,50**	**87,50**	**153,00**	**232,50**	**305,00**	**387,50**	**487,50**	**507,26**	**502,50**	**542,50**	**330,02**	**485,00**	**105,22**	**4.400,00**
TOTALE CUMULATO		**274,50**	**362,00**	**515,00**	**747,50**	**1.052,50**	**1.440,00**	**1.927,50**	**2.434,76**	**2.937,26**	**3.479,76**	**3.809,78**	**4.294,78**	**4.400,00**	

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CVI 4.400 Mio EUR

OPERE IN CORSO			1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO			3° LOTTO COSTRUTTIVO		
ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)
AL 2013	234,50	234,50	AL 2013	40,00	40,00	AL 2013	-	-	AL 2013	-	-
2014	22,50	257,00	2014	30,00	70,00	2014	35,00	35,00	2014	-	-
2015	3,00	260,00	2015	60,00	130,00	2015	75,00	110,00	2015	15,00	15,00
2016	-	-	2016	60,00	190,00	2016	40,00	150,00	2016	115,00	130,00
2017	-	-	2017	50,00	240,00	2017	45,00	195,00	2017	130,00	260,00
2018	-	-	2018	40,00	280,00	2018	37,50	232,50	2018	145,00	405,00
2019	-	-	2019	-	-	2019	37,50	270,00	2019	140,00	545,00
2020	-	-	2020	-	-	2020	27,26	297,26	2020	135,00	680,00
2021	-	-	2021	-	-	2021	-	-	2021	110,00	790,00
2022	-	-	2022	-	-	2022	-	-	2022	92,50	882,50
2023	-	-	2023	-	-	2023	-	-	2023	37,52	920,02
2024	-	-	2024	-	-	2024	-	-	2024	-	-
2025	-	-	2025	-	-	2025	-	-	2025	-	-
TOTALE	260,00		TOTALE	280,00		TOTALE	297,26		TOTALE	920,02	

4° LOTTO COSTRUTTIVO			5° LOTTO COSTRUTTIVO			6° LOTTO COSTRUTTIVO		
ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI (Mio EUR)	CONTABILIZZAZIONI (Mio EUR)
AL 2013	-	-	AL 2013	-	-	AL 2013	-	-
2014	-	-	2014	-	-	2014	-	-
2015	-	-	2015	-	-	2015	-	-
2016	17,50	17,50	2016	-	-	2016	-	-
2017	80,00	97,50	2017	-	-	2017	-	-
2018	165,00	262,50	2018	-	-	2018	-	-
2019	252,50	515,00	2019	57,50	57,50	2019	-	-
2020	242,50	757,50	2020	102,50	160,00	2020	-	-
2021	222,50	980,00	2021	90,00	250,00	2021	80,00	80,00
2022	270,00	1.260,00	2022	95,00	345,00	2022	85,00	165,00
2023	-	1.250,00	2023	75,00	420,00	2023	217,50	382,50
2024	-	-	2024	35,00	455,00	2024	450,00	832,50
2025	-	-	2025		-	2025	105,22	937,72
TOTALE	1.250,00		TOTALE	455,00		TOTALE	937,72	

15A05837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bentifen».

Estratto determina V&A n. 1294 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Rinnovo dell'Autorizzazione, e la Variazione di tipo IB: C.I.3.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale BENTIFEN;

Numeri di procedura:

N. SE/H/0226/001-002/R/002 – N. SE/H/0226/001-002/IB/029.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo e delle etichette apportato a seguito della procedura di Rinnovo Europeo, ulteriori modifiche degli stampati apportate a seguito della modifica di tipo IB, relativamente al medicinale BENTIFEN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035591015 - 0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591027 - 0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591039 - 0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591041 - 0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591054 - 0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591066 - 0,025% 1 flacone da 5 ml collirio soluzione.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms delle descrizione delle confezioni

da:

035591015 - 0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591027 - 0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591039 - 0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591041 - 0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591054 - 0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591066 - 0,025% 1 flacone da 5 ml collirio soluzione;

a:

035591015 - «0,25 mg/ml collirio soluzione» 5 contenitori monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591027 - «0,25 mg/ml collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591039 - «0,25 mg/ml collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591041 - «0,25 mg/ml collirio soluzione» 50 contenitori monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591054 - "0,25 mg/ml collirio soluzione» 60 contenitori monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

035591066 - «0,25 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard n. 1/B, cap. 20143, Italia, codice fiscale n. 07435060152.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05704

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Mylan».

Estratto determina V&A n. 1296 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazione:

Variazione di tipo II: farmacovigilanza Rinnovo autorizzazione, e la Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale FINASTERIDE MYLAN;

Numeri di procedura:

N. ES/H/0138/001/R/001;

N. PT/H/1091/001/IB/012G.

È autorizzato la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette apportata a seguito di procedura di Rinnovo Europeo, ulteriori modifiche degli stampati relativamente al medicinale FINASTERIDE MYLAN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

038882015 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL (confezione calendario);

038882027 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

038882039 - «5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 20, cap. 20124, Italia, codice fiscale n. 13179250157

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05705

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crestor».

Estratto determina V&A n. 1298 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CRESTOR;

Numero di procedura:

N. NL/H/0343/001-004/II/063.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale CRESTOR, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035885019 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035885021 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035885033 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035885045 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035885058 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035885060 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035885072 - «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035885084 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035885096 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035885108 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035885110 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035885122 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035885134 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035885146 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035885159 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035885161 - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035885173 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035885185 - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035885197 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035885209 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035885211 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035885223 - «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035885235 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035885247 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035885250 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035885262 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035885274 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035885286 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035885298 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035885300 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035885312 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035885324 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035885336 - «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035885348 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035885351 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035885363 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035885375 - «40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035885387 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035885399 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035885401 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035885413 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035885425 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035885437 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035885449 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035885452 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035885464 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035885476 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035885488 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035885490 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035885502 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035885514 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035885526 - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035885538 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035885540 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035885553 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035885565 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035885577 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035885589 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035885591 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035885603 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio – Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, cap. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05706

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rectogesic»

Estratto determina V&A n. 1297 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale RECTOGESIC;

Numero di procedura:

N° UK/H/0823/001/II/024/G

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale RECTOGESIC, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037537014 - "4mg/ml unguento rettale" tubo in AL da 30 g

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Prostrakan Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Galashiels, Galabank Business Park, CAP TD1 1QH, Gran Bretagna (GB)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05707

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provisacor».

Estratto determina V&A n. 1299 del 14 luglio 2015

Autorizzaziona delle variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROVISACOR.

Numero di procedura: numero NL/H/0345/001-004/II/063

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Provisacor, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035883014 - "10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL

035883026 - "10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL

035883038 - "10 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL

035883040 - "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL

035883053 - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

035883065 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL

035883077 - "10 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL
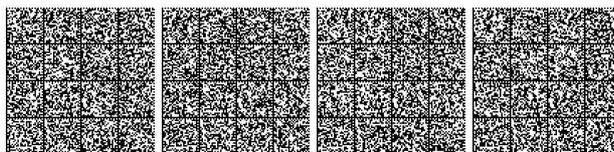
035883089 - “10 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister AL/AL

035883091 - “10 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister AL/AL

035883103 - “10 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister AL/AL

035883115 - “10 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister AL/AL

035883127 - “10 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister AL/AL

035883139 - “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister AL/AL

035883141 - “20 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister AL/AL

035883154 - “20 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister AL/AL

035883166 - “20 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister AL/AL

035883178 - “20 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister AL/AL

035883180 - “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister AL/AL

035883192 - “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister AL/AL

035883204 - “20 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister AL/AL

035883216 - “20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister AL/AL

035883228 - “20 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister AL/AL

035883230 - “20 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister AL/AL

035883242 - “20 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister AL/AL

035883255 - “20 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister AL/AL

035883267 - “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister AL/AL

035883279 - “10 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE

035883281 - “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

035883293 - “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE

035883305 - “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

035883317 - “40 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister AL/AL

035883329 - “40 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister AL/AL

035883331 - “40 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister AL/AL

035883343 -”40 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister AL/AL

035883356 - “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister AL/AL

035883368 - “40 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister AL/AL

035883370 - “40 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister AL/AL

035883382 - “40 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister AL/AL

035883394 - “40 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister AL/AL

035883406 - “40 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister AL/AL

035883418 - “40 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister AL/AL

035883420 - “40 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister AL/AL

035883432 - “40 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister AL/AL

035883444 - “40 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE

035883457 - “40 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

035883469 - “5 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister AL/AL

035883471 - “5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister AL/AL

035883483 - “5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister AL/AL

035883495 - “5 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister AL/AL

035883507 - “5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister AL/AL

035883519 - “5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister AL/AL

035883521 - “5 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister AL/AL

035883533 - “5 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister AL/AL

035883545 - “5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister AL/AL

035883558 - “5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister AL/AL

035883560 - “5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister AL/AL

035883572 - “5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister AL/AL

035883584 - “5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister AL/AL

035883596 - “5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE

035883608 - “5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Volta - via F. Sforza, cap 20080, Italia, codice fiscale 00735390155.

Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05708

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simestat».

Estratto determina V&A n. 1305 del 14 luglio 2015

Autorizzaziona delle variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SIMESTAT.

Numero di procedura: numero NL/H/0346/001-004/II/063.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Simestat, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035884016 - "10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL

035884028 - "10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL

035884030 - "10 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL

035884042 - "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL

035884055 - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

035884067 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL

035884079 - "10 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL

035884081 - "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL

035884093 - "10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL

035884105 - "10 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/AL

035884117 - "10 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister AL/AL

035884129 - "10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL

035884131 - "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/AL

035884143 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in flacone HDPE

035884156 - "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE

035884168 - "20 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL

035884170 - "20 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL

035884182 - "20 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL

035884194 - "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL

035884206 - "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

035884218 - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL

035884220 - "20 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL

035884232 - "20 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL

035884244 - "20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL

035884257 - "20 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/AL

035884269 - "20 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister AL/AL

035884271 - "20 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL

035884283 - "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/AL

035884295 - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in flacone HDPE

035884307 - "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE

035884319 - "40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL

035884321 - "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL

035884333 - "40 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL

035884345 - "40 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL

035884358 - "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

035884360 - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL

035884372 - "40 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL

035884384 - "40 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL

035884396 - "40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL

035884408 - "40 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/AL

035884410 - "40 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister AL/AL

035884422 - "40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL

035884434 - "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/AL

035884446 - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in flacone HDPE

035884459 - "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE

035884461 - "5 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL

035884473 - "5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL

035884485 - "5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL

035884497 - "5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL

035884509 - "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

035884511 - "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL

035884523 - "5 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL

035884535 - "5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL

035884547 - "5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL
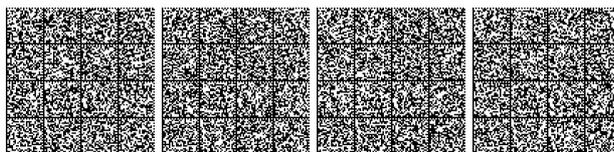
035884550 - “5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister AL/AL

035884562 - “5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister AL/AL

035884574 - “5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister AL/AL

035884586 - “5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister AL/AL

035884598 - “5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE

035884600 - “5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Simesa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), via F. Sforza, Palazzo Galileo, cap 20080, Italia, codice fiscale 11991420156.

Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05709

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Angeliq»

Estratto determina V&A n. 1301 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ANGELIQ.

Numero di procedura: n. NL/H/0380/001/II/033.

È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ANGELIQ, nelle forme e confezioni sottoelencate:

036170013 - 1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

036170025 - 3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Certosa, 130, CAP 20156, Italia, Codice Fiscale 05849130157.

Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05715

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereupin»

Estratto determina V&A n. 1293 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo IB e di tipo II: C.I *z)*, C.I.3.z), C.I.3.b), C.I.4), relativamente al medicinale SEREUPIN.

È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale SEREUPIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027965019 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

AIC n. 027965021 - «20 mg/10 ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

AIC n. 027965033 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

AIC n. 027965045 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37135 - Verona (VR) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05716

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zestoretic».

Estratto determina V&A n. 1285 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZESTORETIC.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ZESTORETIC, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027482013 - "20 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse

AIC n. 027482025 - "20 mg + 12,5 mg compresse" 28 compresse

AIC n. 027482037 - "20 mg + 12,5 mg compresse" 42 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05717

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fragmin».

Estratto determina V&A n. 1286 del 14 luglio 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: Estensione Indicazioni Terapeutiche, Ulteriori modifiche degli Stampati, relativamente al medicinale FRAGMIN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale FRAGMIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027276031 - "2500 UI ANTI-XA/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

AIC n. 027276043 - "5000 UI ANTI-XA/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

AIC n. 027276070 - "100.000 UI ANTI-XA/4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 1 flacone da 4 ml;

AIC n. 027276082 - "10.000 UI ANTI-XA/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 4 siringhe preriempite da 0,4 ml;

AIC n. 027276094 - "12.500 UI ANTI-XA/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 4 siringhe preriempite da 0,5 ml;

AIC n. 027276106 - "15.000 UI ANTI-XA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 4 siringhe preriempite da 0,6 ml;

AIC n. 027276118 - "18.000 UI ANTI-XA/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 4 siringhe preriempite da 0,72 ml;

AIC n. 027276120 - "7.500 UI ANTI-XA/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 4 siringhe preriempite da 0,3 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Limited con sede legale e domicilio in Ramsgate Road - Sandwich, Kent CT13 9NJ (Gran Bretagna).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Condizioni di rimborsabilità: La nuova indicazione terapeutica autorizzata: "Prevenzione della ricorrenza del tromboembolismo venoso in pazienti oncologici" del medicinale FRAGMIN non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05718

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coumadin».

Estratto determina V&A n. 1287 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale COUMADIN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.8, 4.9 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale COUMADIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 016366027 - "5 mg compresse" 30 compresse divisibili.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.R.L. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via Virgilio Maroso, 50, 00142 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05719

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax».

Estratto determina V&A n. 1288 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competenti, relativamente al medicinale ZITROMAX;

È autorizzata la sottomissione del report di fattibilità per Veterans Association database a seguito della procedura FI/H/xxxx/WS/22, relativamente al medicinale ZITROMAX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027860016 - "250 mg capsule rigide" 6 capsule;

AIC n. 027860028 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 1500 mg;

AIC n. 027860042 - "500 mg compresse rivestite con film" 3 compresse;

AIC n. 027860055 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 600 mg;

AIC n. 027860067 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 900 mg;

AIC n. 027860079 - "200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 1200 mg;

AIC n. 027860081 - "100 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860093 - "150 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860105 - "200 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860117 - "300 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860129 - "400 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine;

AIC n. 027860143 - "Avium 600 mg compresse rivestite con film" 8 compresse;

AIC n. 027860156 - "500 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino;

AIC n. 027860168 - " 2 g granulato per sospensione orale a rilascio prolungato " flacone.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05720

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aggrenox».

Estratto determina V&A n. 1289 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale AGGRENOX;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale AGGRENOX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 033181037 - "200 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule;

AIC n. 033181049 - "200 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio modificato" 60 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8, 20139 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05721

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene Cremadol».

Estratto determina V&A n. 1290 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FELDENE CREMADOL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6, e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Feldene Cremadol, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 035443011 - "1% crema" tubo 50 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05722

Rettifica dell'estratto della determina V&A n. 936 del 20 maggio 2015, relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influmed».

Estratto determina V&A n. 1291 del 14 luglio 2015

Rettifica dell'estratto determinazione V&A/936 del 20 maggio 2015, concernente l'autorizzazione per modifica stampati del medicinale INFLUMED pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2015.

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A/936 del 20 maggio 2015:

laddove è riportato:

AIC n. 023178054 - "compresse effervescenti" 12 compresse;

AIC n. 023178066 - "capsule" 12 capsule,

leggasi:

AIC n. 029238019 - "compresse rivestite con film" 12 compresse;

AIC n. 029238021 - "compresse effervescenti con vitamina C" 12 compresse.

Titolare AIC: Iodosan S.p.a. (codice fiscale 05085580156) con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti, 20021 - Baranzate - Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05723
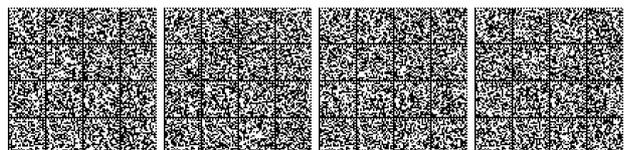
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Tecnigen».

Estratto determina V&A n. 1307/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale ATORVASTATINA TECNIGEN, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 042949014 - «10 mg compressa rivestita con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 042949026 - «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 042949038 - «20 mg compressa rivestita con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 042949040 - «20 mg compressa rivestita con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 042949053 - «40 mg compressa rivestita con film» 30 compresse.

DA	A
Specifiche del prodotto finito	**Specifiche del prodotto finito**
Desfluorinated impurity (Impurezza A della Ph. Eur.): ≤ 0,25%	Desfluorinated impurity (Impurezza A della Ph. Eur.): **≤ 0,40%**
Impurezze totali: ≤ 1,2% (al rilascio) ≤ 1,5% (alla shelf-life)	Impurezze totali: **≤ 1,35%** (al rilascio) **≤ 1,65%** (alla shelf-life)

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. (codice fiscale n. 08327600964), con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05771

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasbumin».

Estratto determina V&A n. 1308/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro. Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro, B.II.b.2.b) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici, B.II.d.2.c) Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato, relativamente al medicinale PLASBUMIN, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028989046 - «200 G/L soluzione per infusione» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028989059 - «200 G/L soluzione per infusione» 100 ml;

A.I.C. n. 028989097 - «250 G/L soluzione per infusione» 50 ml;

A.I.C. n. 028989109 - «250 G/L soluzione per infusione» 100 ml.

Introduzione del nuovo sito responsabile dell'esecuzione dei test analitici per il rilascio dei lotti del prodotto finito Instituto Grifols, S.A., Parets del Vallè, Barcellona, Spagna, e contestuale modifica di metodi analitici; eliminazione del test della «Precipitina».

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio in Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, 08150 - Parets Del Valles-Barcellona (Spagna).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05772

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Akineton Fiale».

Estratto determina V&A n. 1309/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.z Altra variazione, relativamente al medicinale AKINETON FIALE, nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 016479040 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Aggiornamento del DMF della sostanza attiva del produttore di principio attivo: CF Pharma Ltd. (ASMF version 4).

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. (codice fiscale n. 01108720598), con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05773

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilavist».

Estratto determina V&A n. 1310/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, relativamente al medicinale TILAVIST, nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 028098010 - «2% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml.

DA	A
3.2.P.4.1 SPECIFICATIONS Benzalkonium Chloride solution 50 % w/v complies with Ph. Eur. and USP-NF monographs. Additionally, each batch is subjected to a use test to establish suitability for use in solutions of nedocromil sodium	***3.2.P.4.1 SPECIFICATIONS*** Benzalkonium Chloride solution 50 % w/v complies with Ph. Eur. and USP-NF monographs. ~~Additionally, each batch is subjected to a use test to establish suitability for use in solutions of nedocromil sodium~~

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05774

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Textazo».

Estratto determina V&A n. 1366/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: A.5 Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità), A.4 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico), B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale "TEXTAZO", nelle forme e confezioni:

AIC n. 038558019 - " 2 g + 250mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabileper uso intramuscolare" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente

AIC n. 038558021 - " 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione " 1 flaconcino polvere

Modifica del nome e dell'indirizzo della sede legale del produttore di tazobactam: da Ribbon s.r.l., Via G. Prati 4, 20145 Milano a Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Piazza Maestri del Lavoro 7, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Il sito di produzione rimane invariato, ossia Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Via San leonardo 23, 45010 Villadose (RO).

Modifica del nome e dell'indirizzo della sede legale del produttore di piperacillina: da Ribbon s.r.l., Via G. Prati 4, 20145 Milano a Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Piazza Maestri del Lavoro 7, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Il sito di produzione rimane invariato, ossia Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Via San leonardo 23, 45010 Villadose (RO).

Modifica del nome e dell'indirizzo della sede legale del produttore di intermedio miscela Piperacillina sodica/Tazobactam sodico sterile 8:1: da Ribbon s.r.l., Via G. Prati 4, 20145 Milano a Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Piazza Maestri del Lavoro 7, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). I siti di produzione rimangono invariati, ossia Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Via A. Boito 13, Taccona, 20053 Muggiò (MI) e Fresen*ius* Kabi Anti-Infectives s.r.l., Loc. Masserie Armieri s.n.c., 86077 Pozzilli (IS).

Contestualmente si autorizza l'aggiunta del produttore di tazobactam Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd., No. 2 Yuli Industrial Zone, Changjang District, Jingdezhen City, 333000 Jiangxi, Cina.

Titolare AIC: PHARMATEX ITALIA S.R.L. (codice fiscale 03670780158) con sede legale e domicilio fiscale in Via Appiani, 22, 20121 - Milano (MI) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05790

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visumidriatic».

Estratto determina V&A n. 1247/2015 del 22 giugno 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.4 *z)* Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Altra variazione, relativamente al medicinale "VISUMIDRIATIC", nelle forme e confezioni:

AIC n. 018002055 - "0,5 % collirio, soluzione" 10 contenitori monodose da 0,3 ml modifica della dimensione del lotto di prodotto finito da 10 lt a 100 lt.

Titolare AIC: VISUFARMA S.P.A. (codice fiscale 05101501004) con sede legale e domicilio fiscale in Via Canino, 21, 00191 - Roma (RM) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05791

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovane».

Estratto determina V&A n. 1283/2015 del 6 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.II.b.5 *z)* Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, B.II.a.3.b)2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, B.II.b.2.c)2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.e.1.a)1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Forme farmaceutiche solide, relativamente al medicinale "IMOVANE", nelle forme e confezioni:

AIC n. 028299016 - "7,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse divisibili

- sostituzione del sito di produzione di prodotto finito per tutte le fasi di produzione: da Sanofi S.p.A,Origgio, Italy a Sanofi Winthrop Industrie (SWI), 56 Route de Choisy-au Bac – Compiègne, France ;

- modifica della composizione quali-quantitativa del film-coating del prodotto finito (diminuzione quantità ipromellosa , aumento quantità diossido di titanio, aggiunta macrogol 6000, eliminazione del cosolvente etanolo, rimosso durante la produzione,);
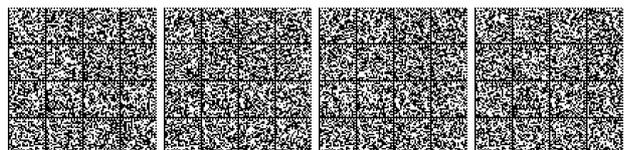
- modifica del batch size del prodotto finito: da 1.500.000 compresse a 8.485.000 compresse e aggiunta di sub-lotti (step I-VI 3 sub-lotti; step IX-X 3 o 4 sub-lotti);

- modifiche del processo di produzione del prodotto finito;

- modifica di IPC: allargamento limiti contenuto d'acqua allo step drying;

- eliminazione del controllo dell'assay del principio attivo al compression step;

- modifica dello spessore del foglio di alluminio del blister (da 25 a 20 μm).

Titolare AIC: SANOFI S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereupin».

Estratto determina V&A n. 1295/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.1.g) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità, relativamente al medicinale "SEREUPIN", nelle forme e confezioni:

AIC n. 027965021 - "20 mg/10 ml sospensione orale" 1 flacone da 150 ml

specifica "titolo, contenuto di paroxetina"

al rilascio: da 1.90-2.10 mg/ml a contenuto medio (10 flaconi) 1.90-2.10 mg/ml, contenuto flacone singolo 1.80-2.20 mg/ml;

alla shelf-life: da 1.90-2.10 mg/ml a contenuto medio (3 flaconi) 1.90-2.10 mg/ml, contenuto flacone singolo 1.80-2.20 mg/ml

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37135 - Verona (VR) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feiba».

Estratto determina V&A n. 1300/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.2.c) Modifica della procedura di prova del prodotto Finito - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato, relativamente al medicinale "FEIBA", nelle forme e confezioni:

AIC n. 024744043 - "500 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml

AIC n. 024744056 - "1000 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone di polvere + 1 flac one solvente da 20 ml

AIC n. 024744068 - "500 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow

AIC n. 024744070 - "1000 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione " 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow

DA	A
Specifiche del prodotto finito: Parametro: Pirogeni (Farmacopea Europea) Metodo di test: Registrazione dell'aumento della temperatura in seguito a iniezione del campione ai conigli (100 U FEIBA/kg), SOP: OR-13-00041 Specifica: Assenza di pirogeni.	Specifiche del prodotto finito: Parametro: Endotossine batteriche Metodo di test: Saggio cromogenico (Farmacopea Europea), SOP: OR13-000430CTPEND.04 Specifica: ≤1,25 EU/ml di prodotto ricostituito.

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione: AIC n. 024744043 da:

"500 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml

a:

"500 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml

AIC n. 024744056 da:

"1000 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone di polvere + 1 flac one solvente da 20 ml

a:

"1000 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml

AIC n. 024744068 da:

"500 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow

a:

"500 uf/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow

AIC n. 024744070 da:

"1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione " 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow

a:

"1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione " 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow

Titolare AIC: BAXTER AG con sede legale e domicilio in INDUSTRIESTRASSE 67, A 1220 - Vienna (AUSTRIA)

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05794

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Hospira».

Estratto determina V&A n. 1306/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.a.3) - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici, relativamente al medicinale METOTREXATO HOSPIRA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028493029 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 028493043 - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone.

DA

3.2.P.7 Container Closure System for Methotrexate Injection 25 mg/ml

Table 1. Summary of Container Closure System

Parameter	13 mm Closure	20 mm Closure
	Approved	Approved
Size	13 mm	20 mm
Configuration	V35	S63
Formulation	1704	1704
Elastomer	EDPM*	EDPM*
Manufacturer	West	West

*Ethylen propylene diene monomer

A

3.2.P.7 Container Closure System for Methotrexate Injection 25 mg/ml

Table 1. Summary of Container Closure System

Parameter	13 mm Closure	20 mm Closure
	Approved	Approved
Size	13 mm	20 mm
Configuration	V35	S63
Formulation	1816	1816
Elastomer	Bromobutyl	Bromobutyl
Manufacturer	West	West

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale n. 02292260599), con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli (Italia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05795

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso relativo al bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica - bando FIPIT 2014.

Si avvisa che il termine di scadenza previsto per il 30 luglio 2015 per la conclusione dell'attività istruttoria delle Commissioni di valutazione costituite per il Bando FIPIT 2014 presso le Direzioni Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia è prorogato al 30 ottobre 2015.

Analogo avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto nella sezione:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/Bandipubbliciregionali/index.html

15A05852

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 6 luglio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Saverio Mollo, Console onorario della Repubblica Francese in Cosenza.

15A05843

Rilascio di *exequatur*

In data 25 giugno 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Pietro Boroli, Console onorario di Spagna a Novara.

15A05844

Rilascio di *exequatur*

In data 7 luglio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Stefano Franciolini, Console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Genova.

15A05845

Rilascio di *exequatur*

In data 6 luglio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Igor Babić, Console generale della Bosnia Erzegovina in Milano.

15A05847

Rilascio di *exequatur*

In data 18 giugno 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha revocato l'*exequatur* al sig. Fabrizio Iseni, ex Console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Milano.

15A05848

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo - firmato a Roma il 17 luglio 2003 - con scambio di lettere integrativo e interpretativo - firmate a Roma il 25 giugno 2012 ed il 3 settembre 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 49 del 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2015.

In conformità al suo art. 7, l'Accordo entrerà in vigore il giorno 1° agosto 2015.

15A05849

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac CEPPi».

Estratto del provvedimento n. 462 del 26 giugno 2015

Oggetto: Medicinale veterinario: "NOBIVAC CEPPi"

Confezioni:

10 Flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939027

50 Flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939039

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Korvestraat 35 P.O. BOX 31 – Boxmeer – Olanda 5830 (NL)

Modifica: Variazione di tipo IAin, n. B.II.e.6 a Modifica apportata a un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito. *a)* Modifica che ha un impatto sulle informazioni relative al prodotto.

Si accetta la modifica del materiale delle scatole contenenti i flaconi da cartone a PET per le confezioni suindicate. Le nuove confezioni con scatola in PET contenti 10 o 50 flaconi da 1 dose, aventi rispettivamente numero di A.I.C. n. 101939054 e A.I.C. n. 101939066, sostituiscono le corrispondenti confezioni aventi la scatola di cartone.

Di conseguenza vengono modificati i punti 6.5 e 8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito riportato:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Flacone di vetro da 10 ml della classe idrolitica tipi I (Farm.Eur.), contenente la pastiglia liofilizzata. Il flacone è chiuso con un tappo di gomma alogenobutilica e sigillato con una ghiera di alluminio di colore prestabilito.

Scatole in cartone con 1 o 100 flaconi da 1 dose e scatole in PET con 10 o 50 flaconi da 1 dose.

È possibile che non tutte le confezioni sono commercializzate.

8 Numero(1) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola in cartone con 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101939015

Scatola in PET con 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939054

Scatola in PET con 50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939066

Scatola in cartone con 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939041

Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere aggiornati in conformità alle modifiche apportate all'RCP.

Si autorizza la implementazione della suddetta modifica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Le confezioni aventi numero di A.I.C. n. 101939027 e 101939039 presenti in commercio alla data del 30 settembre 2015 potranno essere vendute sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05710
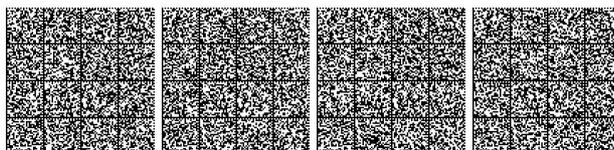
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac Cep».

Estratto del provvedimento n. 461 del 26 giugno 2015

Oggetto: Medicinale veterinario: "NOBIVAC CEP"

Confezioni:

10 Flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916043

50 Flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916031

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Korvestraat 35 P.O. BOX 31 – Boxmeer – Olanda 5830 (NL)

Modifica: Variazione di tipo IAin, n. B.II.e.6 a Modifica apportata a un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito. *a)* Modifica che ha un impatto sulle informazioni relative al prodotto.

Si accetta la modifica del materiale delle scatole contenenti i flaconi da cartone a PET per le confezioni suindicate. Le nuove confezioni con scatola in PET contenti 10 o 50 flaconi da 1 dose, aventi rispettivamente numero di A.I.C. n. 101916068 e A.I.C. n. 101916070, sostituiscono le corrispondenti confezioni aventi la scatola di cartone.

Di conseguenza vengono modificati i punti 6.5 e 8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito riportato:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Flaconi di vetro, classe idrolitica tipi I (Farm.Eur.), contenente il liofilizzato. Il flacone è chiuso con un tappo di gomma alogenobutilica e sigillato da una ghiera di alluminio di colore prestabilito.

Scatole in cartone con 1 o 100 flaconi da 1 dose e scatole in PET con 10 o 50 flaconi da 1 dose.

È possibile che non tutte le confezioni sono commercializzate.

Confezioni:

Scatola in PET con 10 o 50 flaconi da 1 dose

Scatola in cartone con 1 o 100 flaconi da 1 dose o con 1 flacone da 10 dosi.

8 Numero(1) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola in cartone con 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101916017

Scatola in PET con 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916068

Scatola in PET con 50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916070

Scatola in cartone con 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916056

Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere aggiornati in conformità alle modifiche apportate all'RCP.

Si autorizza la implementazione della suddetta modifica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Le confezioni aventi numero di A.I.C. n. 101916043 e 101916031 presenti in commercio alla data del 30 settembre 2015 potranno essere vendute sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05711

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PropoVet Multidose» 10 mg/ml emulsione iniettabile per cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 432 del 15 giugno 2015

Oggetto: Medicinale veterinario PropoVet Multidose 10 mg/ml emulsione iniettabile per cani e gatti

Numero procedura europea UK/V/0179/003/IB/019

Confezioni: A.I.C. n. 104703

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd, Abbott House – Vanwall Business Park, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4XE Regno Unito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3. del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3. Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorno

Il medicinale è fornito in un flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05712

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vibravet Pasta orale 10%».

Estratto del provvedimento n. 458 del 26 giugno 2015

Medicinale veterinario VIBRAVET Pasta orale 10%.

Confezioni:

siringa da 5 ml di pasta orale A.I.C n. 100105030;

siringa da 10 ml di pasta orale A.I.C n. 100105042.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M, 00192 Roma.

Oggetto: Variazione di tipo IB classificata B.II.f.1.d:

modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito;

modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto da «Conservare in luogo fresco ed asciutto» a «Non conservare a temperatura superiore a 25° C».

Si introduce inoltre negli stampati informativi l'avvertenza di usare immediatamente il prodotto e non conservare dopo prima apertura del confezionamento primario.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati informativi sono modificati nei paragrafi pertinenti.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già rilasciate di Vibravet Pasta orale 10% (AIC 100105030 e 100105042) deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05713
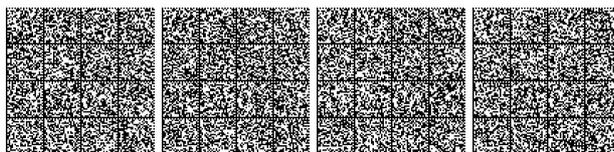
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbactor» 4 mg/10 mg e «Milbactor» 16 mg/40 mg.

Decreto n. 92 del 3 luglio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0532/001 - 002/DC.

Medicinale veterinario Milbactor 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 Kg e Milbactor 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 Kg

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento KRKA, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 blister con 4 compresse 4 mg/10 mg - A.I.C. n. 104741018;

scatola contenente 12 blister, ogni blister con 4 compresse 4 mg/10 mg - A.I.C. n. 104741020;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse 16 mg/40 mg - A.I.C. n. 104741032;

scatola contenente 12 blister, ogni blister con 4 compresse 16 mg/40 mg - A.I.C. n. 104741044.

Composizione: Milbactor 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 Kg.

Ogni compressa rivestita con film contiene: Principi attivi:

Milbemicina ossima 4 mg;

Praziquantel 10 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Milbactor 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 Kg.

Ogni compressa rivestita con film contiene: Principi attivi:

Milbemicina ossima 16 mg;

Praziquantel 40 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

gatti (gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 *Kg)*;

gatti (di peso corporeo di almeno 2 *Kg)*.

Indicazioni terapeutiche:

Nei gatti: trattamento di infestazioni miste dovute a cestodi e nematodi immaturi e adulti delle seguenti specie:

Cestodi:

Dipylidium caninum;

Taenia spp.;

Echinococcus multilocularis.

Nematodi:

Ancylostoma tubaeforme;

Toxocara cati.

Prevenzione della filariosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

delle mezze compresse dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A05714

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio in data 6 maggio 2015 e 14 maggio 2015.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) il 14 maggio 2015 (verbale rogato dal dott. Andrea Pantalani, notaio in Roma, repertorio n. 18845, raccolta n. 9037), recante modifiche allo Statuto della Fondazione ENASARCO, concernenti, in particolare, gli assetti di governance dell'Ente.

Con ministeriale n. 36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5 giugno 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione ENASARCO in data 6 maggio 2015 (verbalizzata a rogito del notaio Andrea Pantalani al n. 18831 di repertorio e 9027 di raccolta), mediante la quale è stato adottato il "Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di amministrazione e per la nomina del Collegio dei sindaci".

15A05900

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-175) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00